Allegato A

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI ULTIMA ISTANZA

- TIV -

Valido dal 1° aprile 2027

Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 262/2026/R/eel - Versione modificata con le deliberazioni 336/2026/R/eel e 338/2026/R/eel

Allegato A

SOMMARIO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 6

Articolo 1 Definizioni 6

Articolo 2 Ambito oggettivo 15

Articolo 3 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi 16

Articolo 4 Attivazione dei servizi di ultima istanza 16

Articolo 5 Identificazione del servizio di ultima istanza cui hanno diritto i clienti finali in bassa tensione 20

Articolo 6 Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio a tutele graduali senza averne diritto 21

Articolo 7 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio a tutele graduali nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa 22

TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 24

SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI 24

Articolo 8 Ambito di applicazione 24

Articolo 9 Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini dei meccanismi di remunerazione 24

Articolo 10 Condizioni economiche 24

Articolo 11 Contributi in quota fissa 25

Articolo 12 Ammontare del deposito cauzionale 26

Articolo 13 Condizioni contrattuali e livelli di qualità 27

Articolo 14 Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di maggior tutela 27

Articolo 15 Prezzi di riferimento 28

Articolo 16 Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela 29

Articolo 17 Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIPPI 29

Articolo 18 Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti 30

Articolo 19 Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali 33

Articolo 20 Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato 35

Articolo 21 Meccanismo di adeguamento dei costi operativi 39

SEZIONE 2 APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA.....43

Articolo 22 Ambito di applicazione 43

Articolo 23 Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela 43

Articolo 24 Fatturazione e regolazione dei pagamenti 45

Articolo 25 Obblighi di informazione 45

SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI 48

Articolo 26 Ambito 48

Articolo 27 Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela 48

Articolo 28 Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione 50

Articolo 29 Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard 51

Articolo 30 Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling 54

Articolo 31 Riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente 55

Articolo 32 Disposizioni alla CSEA 56

TITOLO 3 SERVIZIO A TUTELE GRADUALI.....60

Articolo 33 Ambito di applicazione 60

Articolo 34 Condizioni del servizio a tutele graduali 60

Articolo 35 Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele graduali 62

Articolo 36 Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali 64

Articolo 37 Meccanismo di compensazione per l'esercente le tutele graduali nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE 71

Articolo 38 Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali 71

Articolo 39 Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti nel servizio a tutele graduali 74

Articolo 40 Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele graduali ai fini della determinazione del corrispettivo C_{PSTG} 77

TITOLO 4 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 78

Articolo 41 Ambito di applicazione 78

Articolo 42 Condizioni del servizio di salvaguardia 78

Articolo 43 Misure per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia 80

Articolo 44 Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia 83

Articolo 45 Meccanismi di compensazione per l'esercente la salvaguardia nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE 89

Articolo 46 Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia 91

TAVOLA DI CONCORDANZA 104

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Corrispettivo *PCV* di cui al comma 10.1 94

Tabella 2: Meccanismo di cui all'Articolo 19.....94

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$.....95

Tabella 4: Componente *RCV* di cui al comma 16.1 95

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 16.1, lettera c) 95

Tabella 6: Fasce orarie 96

Tabella 7: Corrispettivo C_{SAL} di cui al comma 42.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia.....96

Tabella 8: Importi minimi della sanzione amministrativa di cui al comma 32.13.....96

Tabella 9: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi 97

Tabella 10: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi 101

Tabella 11: Parametri di cui all'Articolo 20.....101

Tabella 12: Parametro α di cui al comma 21.2.....101

Tabella 13: Parametro β di cui al comma 21.7.....101

Tabella 14: Corrispettivo C_{SE} e C_{FIX} di cui al comma 34.9 102
Tabella 15: Corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.10 102
Tabella 16: Corrispettivo C_{CM} di cui al comma 34.12 102
Tabella 17: Livelli della quota percentuale q di cui al comma 34.13 102
Tabella 18: Parametri Ω_{1i} per esercente la salvaguardia e per anno 103

Allegato A

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nonché le seguenti definizioni:

- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela, l'esercente le tutele graduali o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
- **ambito di concentrazione** è il raggruppamento degli ambiti territoriali serviti dalle imprese di distribuzione e aventi lo stesso grado di concentrazione. L'ambito ad alta concentrazione comprende i territori comunali con popolazione superiore a 50.000 abitanti; l'ambito a media concentrazione comprende i territori comunali con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti; l'ambito a bassa concentrazione comprende i territori comunali con popolazione inferiore a 5.000;
- **Acquirente unico** è la società Acquirente unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente domestico titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) che possiede i requisiti di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1 del decreto legislativo 210/2021;
- **cliente avente diritto al servizio a tutele graduali** è la piccola impresa titolare di punti di prelievo connessi in bassa tensione appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c) ovvero il cliente domestico titolare di punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), che non possiede i requisiti di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 11.1 del decreto legislativo 210/2021;
- **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale diverso dal cliente avente diritto al servizio di maggior tutela e dal cliente avente diritto al servizio a tutele graduali;
- **cliente dei servizi di ultima istanza** è, alternativamente, il cliente in maggior tutela, il cliente in tutele graduali o il cliente in salvaguardia;

- **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente dei servizi di ultima istanza;
- **cliente domestico non vulnerabile** è il cliente titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) diverso dal cliente domestico vulnerabile;
- **cliente domestico vulnerabile** è il cliente titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) identificato come vulnerabile ai sensi della deliberazione 383/2023/R/eel;
- **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- **cliente in tutele graduali** è il cliente finale cui è erogato il servizio a tutele graduali;
- **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
- **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica in più punti di prelievo;
- **componente $DISP_{BT}$** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV;
- **componente *RCV* (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di POD superiore a 10 milioni;
- **componente RCV_{sm} (remunerazione commercializzazione vendita imprese societariamente separate minori)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;
- **componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è l'impresa distributrice;
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **corrispettivo C_{BID} (corrispettivo d'asta)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, applicato, in ciascuna area territoriale, ai clienti in tutele graduali;
- **corrispettivo C_{CM} (corrispettivo compensazione morosità)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali;

- **corrispettivo C_{FIX} (corrispettivo di commercializzazione)** è il corrispettivo, espresso in euro/punto di prelievo/anno, finalizzato alla copertura di una quota minima dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele graduali;
- **corrispettivo C_{DISP} (corrispettivo di dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento per l'energia elettrica all'ingrosso, inclusi gli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 e del corrispettivo di reintegrazione cui all'articolo 25ter del TIS, al netto del corrispettivo di sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di aggregazione delle misure, applicato nel servizio a tutele graduali;
- **corrispettivo C_{EL} (corrispettivo energia elettrica)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso applicato nel servizio a tutele graduali;
- **corrispettivo C_{PSTG} (corrispettivo perequazione servizio a tutele graduali)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio a tutele graduali;
- **corrispettivo C_{SAL}** è l'ulteriore corrispettivo del servizio di salvaguardia relativo alla copertura degli oneri per la morosità;
- **corrispettivo C_{SE} (corrispettivo di sbilanciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, finalizzato alla copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele graduali;
- **corrispettivo *PCV* (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione applicato ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo *PED* (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo *PPE* (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- **dichiarazione sostitutiva** è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e c), autocertifica i requisiti per l'ammissione ai servizi di ultima istanza;
- **elemento *PD* (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo *PED*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 "Corrispettivo di dispacciamento" del TIDE e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

- **elemento *PE* (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo *PED*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento *PPE*[1]** è l'elemento del corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la CSEA ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **elemento *PPE*[2]** è l'elemento del corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la CSEA non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 73/07, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela societariamente separato** è la società, separata rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente, che eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07, eroga il servizio di salvaguardia;
- **esercente la salvaguardia uscente** è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;
- **esercente le tutele graduali** è il soggetto che ai sensi dell'articolo 1, comma 60 della legge 124/17 eroga il servizio a tutele graduali;
- **esercente le tutele graduali uscente** è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente le tutele graduali che eroga il medesimo servizio sino al 31 marzo di tale anno;
- **fasce orarie** sono le fasce orarie definite nella Tabella 6;
- **fascia oraria F23** è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
- **macrozona** è una delle tre aree territoriali (Nord, Centro, Sud) rilevanti ai fini della perequazione delle perdite di rete. La macrozona Nord comprende le seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna; la macrozona Centro include le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; la macrozona Sud comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- **nuovo esercente la salvaguardia** è l'esercente la salvaguardia che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente la salvaguardia uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;

- **nuovo esercente le tutele graduali** è l'esercente le tutele graduali che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente le tutele graduali uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;
- **offerte PLACET** sono le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela disciplinate dalla deliberazione 555/2017/R/com;
- **parametro β** è il parametro, espresso in centesimi di euro/kWh, offerto dall'esercente le tutele graduali in ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio;
- **parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 "Corrispettivo di dispacciamento" del TIDE e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 "Corrispettivo di dispacciamento" del TIDE e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione dei servizi di ultima istanza ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali;
- **piccole imprese** sono i clienti finali, diversi dai clienti domestici, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **Portale Offerte** è il portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas

naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione, di cui alla deliberazione 51/2018/R/com;

- **prelievi fraudolenti** sono prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice ha evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07;
- **procedure concorsuali** sono alternativamente le procedure per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia e gli esercenti le tutele graduali;
- **PUN Index GME** è pari al prezzo di cui alla Sezione 4-13.3.9 "PUN Index GME" del TIDE;
- **punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale** è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica a una rete di distribuzione;
- **recupero** è la stima dell'importo necessario alla correzione di eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED* e applicato, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*;
- **servizi di ultima istanza** sono il servizio di maggior tutela, il servizio a tutele graduali e il servizio di salvaguardia;
- **servizio a tutele graduali o tutele graduali** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07 e dell'articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **situazioni di morosità pregressa** sono le situazioni in cui un cliente finale in relazione a precedenti rapporti contrattuali rispettivamente con l'esercente la maggior tutela o con l'esercente le tutele graduali è identificato come cliente cattivo pagatore in base alla definizione di cui alla deliberazione n. 200/99;
- **Terna** è la società Terna s.p.a.;
- **zona territoriale Centro Nord**: è l'area geografica contenente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- **zona territoriale Centro Sud**: è l'area geografica contenente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

-- * --

- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **legge n. 108/96** la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 73/07;
- **legge n. 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata;
- **D.P.R. n. 445/2000**: è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- **decreto-legge n. 73/07** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito in legge con la legge n. 125/07;
- **decreto legislativo 210/2021** è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- **legge n. 193/24** è la legge 16 dicembre 2024, n. 193;
- **decreto-legge n. 19/25** è il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19;
- **decreto ministeriale 23 luglio 2024** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n. 265 recante "Riordino della disciplina del servizio di salvaguardia nel settore dell'energia elettrica";
- **decreto ministeriale 17 maggio 2023** è il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023, n. 169 recante i criteri e le modalità per il passaggio consapevole dei clienti domestici dal mercato di maggior tutela al mercato libero dell'energia elettrica;
- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 76/08** è la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- **deliberazione ARG/elt 34/09** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- **deliberazione ARG/elt 208/10** è la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10**;**
- **deliberazione ARG/elt 98/11** è la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11;
- **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico);
- **deliberazione 555/2017/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;

- **deliberazione 51/2018/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- **deliberazione 366/2018/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com;
- **deliberazione 236/2019/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2019, 236/2019/R/eel;
- **deliberazione 63/2021/R/com** è la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com;
- **deliberazione 135/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel;
- **deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **deliberazione 383/2023/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- **deliberazione 315/2024/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com;
- **deliberazione 336/2026/R/eel** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2026, 336/2026/R/eel;
- **deliberazione 58/2026/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2026, 58/2026/R/eel;
- **deliberazione 262/2026/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2026, 262/2026/R/eel;
- **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- **TIC (Testo integrato connessioni)** è il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;
- **TIF (Testo integrato fatturazione)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
- **TIMOE (Testo integrato morosità elettrica)** è il Testo integrato della morosità elettrica;
- **TIPPI** è il Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico;
- **TIQC** è il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- **TIQV (Testo integrato qualità vendita)** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

- **TIS (Testo integrato *settlement*)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- **TIUC (Testo integrato *unbundling* contabile)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori del settore dei rifiuti urbani e relativi obblighi di comunicazione;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Allegato A

Articolo 2
Ambito oggettivo

2.1 Ai sensi del decreto-legge n. 73/07 e della legge n. 124/17, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili, del servizio a tutele graduali e del servizio di salvaguardia.

2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti i servizi di ultima istanza ai clienti finali.

2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:

a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:

   i. applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;

   ii. applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;

b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

c) punti di prelievo in bassa tensione:

   i. da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a);

   ii. per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma e al precedente punto i.;

d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;

f) punti di prelievo in alta e altissima tensione.

Articolo 3
Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

3.1 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela e al servizio a tutele graduali nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4
Attivazione dei servizi di ultima istanza

4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:

a) l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;

b) l'Acquirente unico assume la qualifica di responsabile del bilanciamento – *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP).

4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in tutele graduali, l'esercente le tutele graduali è titolare del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione e di BRP. L'esercente le tutele graduali può dare mandato a un unico soggetto terzo per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto di trasporto, purché tale soggetto faccia parte del medesimo gruppo societario e si impegni all'esecuzione dei predetti contratti per tutto il periodo di assegnazione del servizio.

4.3 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di BRP. L'esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto di trasporto dell'energia elettrica.

4.4 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:

a) per i clienti di cui al comma 8.2, nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico;

b) per i clienti di cui al comma 33.2, nel contratto di dispacciamento dell'esercente le tutele graduali;

c) per i clienti di cui al comma 41.2, nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia.

4.5 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio.

4.6 Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, l'esercente la maggior tutela ovvero l'esercente le tutele graduali nei casi di cui al comma 4.10, è tenuto ad informare il cliente finale domestico della disciplina in materia di esercizio del diritto di ripensamento. A tale fine l'esercente la maggior tutela o le tutele graduali effettua a favore del cliente finale la medesima comunicazione di cui all'articolo 9, comma 9.5, del Codice di condotta commerciale. In tali casi, troverà altresì applicazione quanto previsto all'articolo 9, comma 9.6, del suddetto Codice di condotta commerciale.

4.7 A partire dall'inserimento dei punti di prelievo nei relativi contratti di dispacciamento di cui al comma 4.4, è attivato il corrispondente servizio di ultima istanza e il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.

4.8 L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV, in quanto è stato identificato come vulnerabile essendo in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Nella comunicazione devono essere altresì precisate le condizioni che qualificano un cliente domestico come vulnerabile e la possibilità per il medesimo di ottenere informazioni sul servizio e sulle modalità di scelta delle offerte di libero mercato attraverso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, di cui sono indicati i riferimenti al sito *internet* e al numero verde.

4.9 L'esercente le tutele graduali comunica al cliente finale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando almeno:

a) che il cliente è servito nel servizio a tutele graduali, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, specificando (i) la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura (ii) la funzione di "ultima istanza" del servizio medesimo (iii) che il motivo di attivazione dello stesso è l'assenza di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato;

b) che l'esercente le tutele graduali, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali indicando

(i) il periodo per il quale l'esercente è risultato assegnatario del servizio e (ii) che il soggetto deputato all'erogazione del servizio potrebbe variare in esito alle successive procedure concorsuali;

c) le condizioni economiche applicate e le modalità di aggiornamento, distinguendo i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo rispettivamente per (i) la spesa per la vendita di energia elettrica, (ii) la spesa per la tariffa per l'uso della rete elettrica, (iii) la spesa per gli oneri di sistema, (iv) le imposte e tasse; i corrispettivi devono essere in particolare rappresentati, riportando:

1. all'interno di una tabella, con separata evidenza:
   - il nome dell'indice di riferimento del corrispettivo C_{EL};
   - la somma dei valori unitari vigenti dei corrispettivi, espressi in euro/kWh, di cui al comma 34.5, lettere c), e), f) e g); per i punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere b), è aggiunto anche il corrispettivo di cui alla lettera d);
   - il valore unitario vigente del corrispettivo di cui al comma 34.5, lettera d), espresso in euro/punto di prelievo/anno;
2. al di fuori della tabella:
   - il criterio di aggiornamento dell'indice di riferimento del corrispettivo C_{EL};
   - una descrizione sintetica delle modalità di applicazione del corrispettivo di cui al comma 34.5, la lettera g) e una rappresentazione grafica del valore crescente in funzione del tempo di permanenza del cliente nel servizio;
   - il corrispettivo di cui al comma 34.5, lettera b), espresso nel suo valore unitario vigente;
   - la descrizione dei corrispettivi che concorrono alla formazione delle voci di spesa *sub* (ii) e (iii) in coerenza con quanto previsto dal Codice di condotta commerciale;
   - il collegamento ipertestuale, eventualmente anche sotto forma di codice *QR*, che rimanda alla pagina del sito istituzionale dell'Autorità, contenente i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al servizio a tutele graduali;

d) che con l'apposito codice offerta, di cui si dà adeguata evidenza, il cliente può simulare nel Portale Offerte la stima della spesa annua del servizio a tutele graduali;

e) nel caso di cliente domestico non vulnerabile:

1. i requisiti la cui ricorrenza consentirebbe al cliente di acquisire la qualifica di cliente vulnerabile nonché le modalità, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 383/2023/R/eel, per attestare il possesso di tali requisiti in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela;

2. il rinvio alla pagina del sito *internet* dell'Autorità http://www.arera.it/consumatori recante, tra l'altro, le informazioni sul servizio a tutele graduali e sui diritti dei clienti vulnerabili;

f) i riferimenti al sito *internet* in cui è possibile reperire le condizioni contrattuali applicate ed eventualmente la facoltà del cliente di richiederle su altro supporto durevole (sia esso cartaceo o elettronico);

g) che le bollette saranno recapitate in formato dematerializzato e per questo motivo il cliente è tenuto a fornire un valido recapito per l'invio tramite posta elettronica e/o tramite forme di *messaging service* (*short* o *instant*) a cui indirizzarle, ferma restando la sua facoltà di richiedere il recapito della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura, senza oneri; nelle more di una risposta del cliente, la bolletta sarà recapitata in formato cartaceo;

h) l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell'esercente le tutele graduali cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni sul servizio;

i) la facoltà del cliente di poter recedere, senza oneri e in qualunque momento, dal contratto con l'esercente sottoscrivendo un contratto di libero mercato;

j) la disponibilità, a titolo gratuito, del Portale Offerte, indicando i riferimenti al relativo sito *internet*, per il confronto tra le offerte di mercato libero;

k) la possibilità di ottenere informazioni sul servizio e sulle modalità di scelta delle offerte di libero mercato attraverso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, indicando i riferimenti al sito *internet* e al numero verde.

Alla comunicazione di cui al presente comma può altresì essere allegato il modulo per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali.

4.10 Ciascun cliente finale avente diritto al servizio a tutele graduali può chiedere al rispettivo esercente l'attivazione del servizio ai sensi di quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel o la voltura ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 135/2021/R/eel.

4.11 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando almeno:

a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2024, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;

b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/07 convertito con legge n. 125/07, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;

c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;

d) l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

4.12 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE, ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all'esercente la salvaguardia l'attivazione del servizio ai sensi di quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel.

4.13 *Abrogato*.

4.14 In caso di indisponibilità dell'esercente le tutele graduali, il nuovo esercente le tutele graduali è individuato sulla base delle disposizioni di cui al comma 9.9 dell'Allegato B alla deliberazione 262/2026/R/eel.

4.15 Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 4.14 non venga individuato un nuovo esercente le tutele graduali per una o più aree interessate, gli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio in tali aree garantiscono la continuità della fornitura alle medesime condizioni economiche applicate dall'esercente le tutele graduali divenuto indisponibile, fino all'individuazione, anche tramite ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo soggetto responsabile dell'erogazione del servizio e, in ogni caso, non oltre la data di cessazione del servizio di maggior tutela. In tali casi, l'esercente la maggior tutela si approvvigiona da Acquirente unico. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative delle previsioni di cui al presente comma.

4.16 Ai fini dell'attivazione del servizio a tutele graduali con un nuovo esercente individuato ai sensi del comma 4.14 si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i punti di prelievo delle aree territoriali interessate, nei casi di cui al comma 4.14 nel contratto di dispacciamento del nuovo esercente ovvero della società a cui abbia dato mandato per la sottoscrizione di tale contratto o, nei casi di cui al comma 4.15 nel contratto di dispacciamento di Acquirente unico.

4.17 Il nuovo esercente individuato ai sensi del comma 4.14 è tenuto effettuare le comunicazioni di cui al comma 4.9.

Articolo 5

Identificazione del servizio di ultima istanza cui hanno diritto i clienti finali in bassa tensione

5.1 Per i clienti finali titolari di punti di prelievo appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) l'esercente le tutele graduali è tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all'*Allegato 1* alla presente deliberazione anche con modalità digitale:

a) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.9, nei casi di attivazione del servizio ai sensi del comma 4.4;

b) alla richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente finale, nei casi di cui al comma 4.10.

5.2 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di cui al comma 5.1, l'esercente le tutele graduali non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima bolletta utile a re-inviare il modulo di cui all'*Allegato 1* della presente deliberazione.

5.3 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di cui al comma 5.2 l'esercente le tutele graduali non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima bolletta utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:

c) continuerà a essere servito nell'ambito del servizio a tutele graduali;

d) sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell'Autorità, ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;

e) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio a tutele graduali in cui si è attivato, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di salvaguardia e sarà tenuto a corrispondere all'esercente le tutele graduali per il periodo successivo al termine di cui al comma 5.2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche del servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio a tutele graduali.

5.4 L'esercente le tutele graduali archivia le dichiarazioni sostitutive ricevute dai clienti finali.

5.5 Per i clienti finali appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) che richiedono l'erogazione del servizio di maggior tutela a qualsiasi titolo, l'esercente il servizio verifica la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità per le casistiche non già identificate dal SII con le modalità di cui all'articolo 2 della deliberazione 383/2023/R/eel.

Articolo 6

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio a tutele graduali senza averne diritto

6.1 Il presente articolo si applica al cliente finale che abbia omesso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'Articolo 5 e che, in seguito ai controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio a tutele graduali.

6.2 L'esercente le tutele graduali applica al cliente finale di cui al comma 6.1, per il periodo compreso tra la data di re-invio del modulo di cui al comma 5.1 e la data di uscita del cliente dal servizio a tutele graduali in cui si è attivato, le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia previste nell'ambito territoriale in cui

sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora più onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio a tutele graduali che gli sono state effettivamente praticate.

6.3 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui ai commi 6.1 e 6.2, con particolare riferimento all'effettuazione dei conseguenti conguagli, nonché alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui è erogato il servizio a tutele graduali.

Articolo 7

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio a tutele graduali nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa

7.1 Fatta salva l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio a tutele graduali ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, l'esercente il relativo servizio, secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo, si astiene dall'eseguire l'erogazione della fornitura con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non corrisponda gli importi di cui al comma 7.5.

7.2 L'esercente la maggior tutela o l'esercente le tutele graduali che ravvisi situazioni di morosità pregressa da parte del cliente finale titolare dei punti di prelievo per i quali si attiva il relativo servizio, richiede il pagamento degli importi di cui al comma 7.5 entro il medesimo termine di cui al comma 4.8, nel caso del servizio di maggior tutela, o al comma 4.9 nel caso del servizio a tutele graduali.

7.3 La richiesta di cui al comma 7.2 deve avvenire secondo le modalità previste dai commi 3.2 e 3.3 del TIMOE. Nella suddetta comunicazione dovrà anche essere specificato che l'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento degli importi di cui al comma 7.5.

7.4 In caso di inadempimento della richiesta di cui al comma 7.2, se il punto di prelievo interessato non risulta disattivato, l'esercente la maggior tutela o l'esercente le tutele graduali chiede la sospensione della fornitura ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE.

7.5 Gli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la maggior tutela o all'esercente le tutele graduali comprendono:

a) gli importi a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di maggior tutela o del servizio a tutele graduali ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali maggiorati di eventuali interessi di mora maturati per il ritardo del pagamento qualora per tali importi sia stata tempestivamente attivata, senza esiti, la procedura di messa in mora;

b) fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 200/99 per i clienti del servizio di maggior tutela e ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com per i clienti domestici non vulnerabili del servizio a tutele graduali, il deposito cauzionale per un ammontare pari al doppio rispetto ai valori indicati al comma 12.1 per il servizio di maggior tutela o pari al

doppio di quanto previsto per il servizio a tutele graduali ai sensi del comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.

7.6 La maggiorazione del deposito cauzionale di cui al comma 7.5, lettera b), è restituita al cliente finale che al termine dei primi dodici mesi di erogazione del servizio, ancora servito in maggior tutela o nel servizio a tutele graduali, risulti cliente buon pagatore. La restituzione avviene mediante accredito dell'importo dovuto nella prima bolletta utile successiva. La suddetta restituzione non si applica nei casi di cui al comma 12.5.

Allegato A

TITOLO 2
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI

Articolo 8
Ambito di applicazione

8.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 8.2 le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.

8.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono i clienti finali domestici vulnerabili, titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).

Articolo 9
Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini dei meccanismi di remunerazione

9.1 Gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali forniscono alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità le informazioni rilevanti ai fini della revisione del livello di *unpaid ratio* da considerare per l'aggiornamento delle componenti RCV, RCV_{sm} e RCV_i.

9.2 Gli esercenti di cui al comma 9.1 sono tenuti a inviare le informazioni richieste secondo il dettaglio indicato nell'apposita comunicazione della Direzione Mercati Energia dell'Autorità.

Articolo 10
Condizioni economiche

10.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 8.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:

a) il corrispettivo PED;

b) il corrispettivo PCV, i cui valori sono fissati nella Tabella 1;

c) il corrispettivo PPE, pari alla somma dell'elemento PPE^1 e dell'elemento PPE^2;

d) la componente $DISP_{BT}$.

10.2 Il corrispettivo PED è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:

a) PE;

b) PD.

10.3 L'elemento *PE* applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:

a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio};

b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M.

10.4 L'elemento *PD* applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:

a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio};

b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M.

10.5 Il parametro λ é pari a:

$$\lambda = 1 + fp$$

dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 76.1, lettera b) del TIS.

10.6 Gli elementi *PE* e *PD* sono comprensivi del recupero, determinato come differenza tra:

a) i costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela nel trimestre precedente a quello di aggiornamento delle condizioni economiche di tutela;

b) i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo trimestre.

L'importo totale da recuperare così stimato è attribuito all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia, tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Gli elementi *PE*, *PD* ed il corrispettivo unitario *PED* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

I valori della componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.1, lettera d) sono indicati nella

10.7 Tabella 3.

Articolo 11
Contributi in quota fissa

11.1 L'esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a:

a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;

b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;

c) voltura;

d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;

e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;

f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente.

11.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 11.1, lettere d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 11.1 è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta.

Articolo 12
Ammontare del deposito cauzionale

12.1 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la maggior tutela ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 200/99, fatto salvo quanto previsto ai sensi dei commi 12.2 e 12.3, è determinato in misura pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi.

12.2 Per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, l'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la maggior tutela ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 200/99 è determinato in misura pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

12.3 L'ammontare del deposito cauzionale non deve in ogni caso essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 200/99.

12.4 L'esercente la maggior tutela applica il deposito cauzionale al momento dell'attivazione del servizio di maggior tutela.

12.5 Gli ammontari del deposito cauzionale di cui al comma 12.1 sono raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) l'esercente la maggior tutela abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta;

b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 12.1 e l'esercente la maggior tutela abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta.

12.6 Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale ai sensi del comma 12.5 eventualmente richiesto, l'esercente la maggior tutela può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del medesimo provvedimento.

Articolo 13
Condizioni contrattuali e livelli di qualità

13.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in tema di condizioni contrattuali, trasparenza delle bollette e del servizio di vendita adottate dall'Autorità.

Articolo 14
Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di maggior tutela

14.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire al cliente finale la possibilità di rateizzazione secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.

14.2 L'esercente la maggior tutela è tenuto ad informare il cliente finale della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

a) qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;

b) per i punti di prelievo ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;

c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 del TIF;

d) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 3bis, comma 3bis.1, del TIF non già previsti dalle precedenti lettere del presente comma.

14.3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:

a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;

b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente;

c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.

14.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 14.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;

b) nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 14.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due;

c) nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma 14.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;

d) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per l'esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalle bollette e di inviarle separatamente da queste ultime;

e) è facoltà dell'esercente richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 14.3 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;

f) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

14.5 L'esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto al comma 14.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.

14.6 Nel caso di cambio del fornitore, l'esercente la maggior tutela ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. L'esercente la maggior tutela che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il cliente finale nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 15
Prezzi di riferimento

15.1 L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per i clienti finali di cui al comma 8.2.

15.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 23.4 determinata tenendo conto della domanda dei clienti finali di cui al comma 8.2.

Articolo 16
Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela

16.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:

a) la componente *RCV*, i cui valori sono fissati nella

b) Tabella 4, lettera a), per l'esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;

c) la componente RCV_{sm}, i cui valori sono fissati nella

d) Tabella 4, lettera b), per l'esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;

e) la componente RCV_i, i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributrice.

16.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla CSEA o riceve, se negativo, dalla CSEA con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, la differenza tra:

a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo *PCV* e della componente $DISP_{BT}$;

b) l'ammontare di cui al comma 16.1.

16.3 La componente *RCV*, la componente RCV_{sm} e la componente RCV_i sono differenziate per la zona territoriale Centro Nord e per la zona territoriale Centro Sud.

16.4 Il gettito di cui al comma 16.2 alimenta il conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 23 del TIPPI. Oltre che per i meccanismi di cui agli articoli da Articolo 18 a Articolo 20, il Conto viene utilizzato per la regolazione degli importi relativi al corrispettivo di cui all'articolo 25 del TIS.

16.5 I valori delle componenti *RCV*, RCV_{sm} e RCV_i sono aggiornati dall'Autorità con cadenza annuale.

Allegato A

Articolo 17

Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIPPI

17.1 Gli esercenti la maggior tutela comunicano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo *PPE* di cui al comma 10.1, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.

17.2 Qualora l'elemento PPE^1 del corrispettivo *PPE* assuma valore negativo, la CSEA entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 17.1 versa agli esercenti la maggior tutela l'ammontare derivante dall'applicazione dell'elemento PPE^1 del corrispettivo *PPE* di cui al comma 10.1 comunicato ai sensi del medesimo comma.

17.3 Entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, di cui all'articolo 22 del TIPPI, le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, ai sensi del comma 25.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.

Articolo 18

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti

18.1 Nel caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali, l'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione dei relativi oneri, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.

18.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 18.1, l'esercente la maggior tutela deve:

a) avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;

b) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso; in caso di ricorso ad agenzie di recupero del credito devono essere adottati criteri tali da garantire *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione di tali agenzie e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolarne l'efficienza.

18.3 Ai fini di quanto indicato al comma 18.2, lettera a), oltre che ai fini di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, l'esercente la maggior tutela è tenuto a rilevare e ad archiviare le informazioni relative a:

a) gli elementi identificativi di seguito indicati relativi ai punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice:

i. POD;

ii. tipologia contrattuale di cui al comma 2.3;

iii. P.IVA/codice fiscale;

b) l'energia elettrica fatturata ai punti di prelievo di cui alla lettera a) e il periodo di riferimento della medesima;

c) la data di messa a disposizione dei dati di misura relativi alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento e la data di emissione della conseguente bolletta al cliente finale;

d) l'importo fatturato per prelievi fraudolenti e il relativo ammontare incassato a 24 mesi, distintamente per:

i. ciascuna tipologia di cliente finale;

ii. ciascuna regione;

iii. ciascun mese.

18.4 L'esercente la maggior tutela presenta alla CSEA, secondo le modalità dalla stessa definite, un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:

a) i dati di cui al comma 18.3;

b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 18.2, lettera b), corredata da una dettagliata descrizione delle medesime;

c) gli importi eventualmente recuperati relativi a fatturati riferiti ad anni per i quali la compensazione di cui al presente articolo ha già avuto luogo.

18.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 18.4:

a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;

b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

18.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 18.1, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 18.3, lettera a) trasmette alla CSEA:

a) gli elementi identificativi di cui al comma 18.3, lettera a) dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;

b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.

18.7 La CSEA:

a) verifica la coerenza delle informazioni trasmesse dall'esercente la maggior tutela e dall'impresa distributrice e, ove rilevi delle incoerenze, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate;

b) in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità, ai sensi del comma 18.4, i dati relativi ai prelievi fraudolenti dei clienti finali e che i tali dati risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione.

18.8 Ciascun esercente la maggior tutela, a valle dell'esito positivo della verifica di cui al comma 18.7, ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PF} = UR_{PF} * FATT_{PF}$$

dove:

- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* relativo a prelievi fraudolenti quantificato dalla CSEA pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente la maggior tutela;
- $FATT_{PF}$ è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, dichiarato dall'esercente la maggior tutela.

18.9 Per le bollette emesse in data successiva al 2 aprile 2019, nel caso tale emissione avvenga oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione, per il tramite del SII ove previsto, del dato di misura relativo alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento nonché dei dati identificativi del soggetto responsabile di tale prelievo, gli importi di cui al precedente comma 18.8 sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%.

18.10 Nei casi in cui gli esercenti la maggior tutela non sono societariamente separati, i termini di cui al comma 18.9 decorrono dalla data di ricostruzione dei prelievi fraudolenti.

18.11 L'ammontare spettante al singolo esercente la maggior tutela è corretto per tenere conto degli incassi comunicati ai sensi del comma 18.4, lettera c).

18.12 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

a) entro il 28 febbraio di ogni anno la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela e dell'impresa distributrice;

b) entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a):

   i. ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla CSEA;

ii. ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 18.3, lettera a) trasmette alla CSEA le informazioni di cui al comma 18.6;

c) entro il 30 giugno di ogni anno, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 18.8;

d) entro il 31 luglio di ogni anno, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI;

e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal 1° agosto dell'anno in cui la determinazione ha avuto luogo.

18.13 I dati trasmessi alla CSEA in relazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo devono essere riferiti ai prelievi fraudolenti fatturati nel corso del terzo anno precedente quello in cui la compensazione ha luogo e al corrispondente incasso rilevato a distanza di 24 mesi.

18.14 A partire dai prelievi fraudolenti effettuati successivamente a luglio 2024, il meccanismo di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in relazione ai clienti finali vulnerabili.

18.15 L'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo anche successivamente alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, qualora i prelievi fraudolenti si riferiscano ad un periodo in cui il medesimo servizio era ancora vigente.

Articolo 19

Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali

19.1 A partire dal 2024, il meccanismo di cui al presente articolo si applica:

a) nei confronti degli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni per i quali, in ciascun periodo di riferimento P, in relazione a una zona territoriale, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti *RCV* applicate nel periodo di riferimento, supera i valori di cui alla Tabella 2, lettera a);

b) per le istanze presentate nell'anno 2024, il periodo di riferimento P è compreso tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2024;

c) per le istanze presentate nell'anno 2025 e seguenti il periodo di riferimento P è compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza e il 30 giugno dell'anno di presentazione dell'istanza.

19.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 19.1, l'esercente la maggior tutela deve:

a) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia;

b) presentare alla CSEA istanza di partecipazione al meccanismo, di cui al comma 19.3.

19.3 L'istanza di partecipazione al meccanismo, presentata dall'esercente la maggior tutela alla CSEA, deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) per ciascuna regione appartenente alla medesima zona territoriale:

i) il fatturato relativo ai mesi considerati ai fini della definizione delle componenti RCV, RCV_{sm} e RCV_i applicate nel periodo di riferimento, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti dei clienti finali; il periodo di riferimento per la definizione del fatturato è indicato alla Tabella 2, lettera c);

ii) l'incasso relativo al fatturato di cui al precedente punto i) rilevato a distanza di 24 mesi;

iii) il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese del periodo di riferimento;

b) l'attestazione, corredata da una dettagliata descrizione, di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 19.2.

19.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 19.3:

a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;

b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

19.5 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COM^P = \sum_{Z,M} \left(\frac{COMP_Z^{RCV_P}}{12} * PDP_{Z,M}^P \right)$$

dove:

- $COMP_Z^{RCV_P}$ sono per il periodo di riferimento P e per ogni zona geografica Z in cui l'esercente opera, i valori di compensazione di cui alla Tabella 2, lettera b);
- $PDP_{Z,M}^P$ è, per ciascun mese M del periodo di riferimento P, il numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici serviti in maggior tutela nella zona

territoriale *Z*, così come comunicati a CSEA dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 19.3, lettera a), punto iii).

19.6 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

a) entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle istanze, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela;

b) entro il 30 settembre dell'anno di presentazione delle istanze, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla CSEA;

c) entro il 30 novembre dell'anno di presentazione delle istanze, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 19.5;

d) entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione delle istanze, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);

e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal 1° agosto dell'anno di presentazione delle istanze.

19.7 Nell'ambito delle determinazioni dell'ammontare da riconoscere, la CSEA, in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità le informazioni di cui al comma 19.4 e che tali informazioni risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo.

Articolo 20

Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato

20.1 Il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e la stima del costo evitato conseguito.

20.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la maggior tutela, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, *a*, di clienti di cui al comma 2.3, lettera a), definita ai sensi del comma 20.3.

20.3 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), un ammontare (AC_{sc}) pari a:

$$AC_{SC} = \alpha * REINT_SC_{c,Y}$$

dove:

- α è la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione il cui valore è così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} 80\% \; se \;\; a \leq x_{c,Y} \; < b \\ oppure \\ 100\% \; se \; x_{c,Y} \; \geq b \end{cases}$$

- x_{cY} è la percentuale di punti di prelievo, per la tipologia di clienti *c*, calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 20.5, che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- *a* è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;
- *b* è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è così determinato:

$$b = \begin{cases} x_{c,Y-1} + 1{,}5 \; punti \; percentuali \text{ se } x_{c,Y} < 20\% \\ oppure \\ 20\% \; negli \; altri \; casi \end{cases}$$

- $REINT_SC_{c,Y}$ è l'ammontare massimo di reintegrazione per l'anno Y definito ai sensi del comma 20.4.

20.4 L'ammontare massimo di reintegrazione $REINT_SC_{c,Y}$ è così determinato:

$$REINT_SC_{c,Y} = DiffSC_{c,Y} * \left(PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c,\;ante\;Y}^{SC}\right)$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$ è, relativamente a ciascun anno Y, il valore dell'ammontare di reintegrazione, differenziato a seconda che l'esercente la maggior tutela serva, alla data del 31 dicembre 2015, un numero superiore ($DiffSC_{c,Y}^{>10}$) o inferiore ($DiffSC_{c,Y}^{<10}$) a 10 milioni di clienti, come indicato nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento;

$PDP_{c,Y}^{SC}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti *c*, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 20.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDP_{c,anteY}^{SC}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello *a* di cui al comma 20.3, il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti *c*, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 20.5, che nell'anno Y-1 avevano

beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0.

20.5 I valori $x_{c,Y}$, $x_{c,Y-1}$, $PDP_{c,Y}^{SC}$ e $PDP_{c,\ ante\ Y}^{SC}$ sono pari rispettivamente a:

$$x_{c,Y} = \frac{PDP_{c,Y}}{PDP_{c,Y}^{TOT}}$$

$$x_{c,Y-1} = \frac{PDP_{c,Y-1}}{PDP_{c,Y-1}^{TOT}}$$

$$PDP_{c,Y}^{SC} = \sum_{c} PDP_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}}$$

$$PDP_{c,\ ante\ Y}^{SC} = \sum_{c} PDP_{c,\ ante\ Y} * \frac{Boll_{c,\ anteY}^{EM_SC}}{Boll_{c,anteY}^{Period}}$$

dove:

$PDP_{c,Y}$ e $PDP_{c,Y-1}$ sono, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno Y e nell'anno Y-1 nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

$PDP_{c,Y}^{TOT}$ e $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$ sono, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di punti di prelievo mediamente serviti nell'anno Y e nell'anno Y-1;

$PDP_{c,\ ante\ Y}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello *a* di cui al comma 20.3, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), pari a $PDP_{c,Y-1}$ come sopra definito;

- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$Boll_{c,Y}^{EM_SC}$ è, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13,

comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y;

$Boll_{c,\ ante\ Y}^{EM_SC}$ è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello *a* di cui al comma 20.3, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y-1;

$Boll_{c,\ Y}^{Period}$ è, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c,\ ante\ Y}^{Period}$ è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello *a* di cui al comma 20.3, per la tipologia di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1 nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

20.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo:

a) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;

b) entro il mese di settembre dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 20.7;

c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 20.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;

d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);

e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

20.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

a) $PDP_{c,Y}$;

b) $PDP_{c,Y}^{TOT}$;

c) $PDP_{c,Y-1}$;

d) $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$;

e) $PDP_{c,anteY}$;

f) $PDP_{c,Y-2}$;

g) $Boll_{c,Y}^{EM_SC}$;

h) $Boll_{c,anteY}^{EM_SC}$;

i) $Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}$;

j) $Boll_{c,Y}^{Period}$;

k) $Boll_{c,anteY}^{Period}$;

l) $Boll_{c,Y-2}^{Period}$.

20.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 21

Meccanismo di adeguamento dei costi operativi

21.1 Con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026 è istituito un meccanismo di adeguamento dei costi operativi tipici dell'attività di commercializzazione atto alla copertura di ulteriori costi fissi incomprimibili derivanti dall'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

21.2 Hanno titolo a partecipare al meccanismo di cui al comma 21.1 gli esercenti che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:

a) siano societariamente separati rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente per tutto l'anno oggetto di compensazione;

b) abbiano ottemperato alla disciplina relativa agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) di cui al TIUC per gli anni per i quali si chiede la partecipazione al meccanismo di adeguamento;

c) abbiano rispettato entrambe le seguenti condizioni:

i. $COR^Y > \alpha * R_{RCV}^Y + Comp^Y$

ii. $COR^Y - (\alpha * R_{RCV}^Y + Comp^Y) > \gamma$

dove:

Y indica l'anno di riferimento;

COR^Y è il livello dei costi operativi rilevanti determinato a partire dai conti annuali separati per l'anno di riferimento Y considerando le principali voci di costi operativi oggetto di riconoscimento;

R^Y_{RCV} è il livello dei ricavi conseguibili nell'anno Y dall'applicazione ai clienti finali delle componenti RCV o RCV_{sm};

α è la quota parte dei ricavi conseguibili nell'anno Y ascrivibile alla copertura dei costi operativi rilevanti ed è pari ai valori di cui alla Tabella 12;

$Comp^Y$ è, con riferimento all'anno 2024, la quota, di competenza dell'anno medesimo, dell'ammontare eventualmente ricevuto dall'esercente la maggior tutela a seguito della partecipazione al meccanismo di cui all'articolo 20 *pro tempore* vigente, che viene calcolata pari al 33% di quanto liquidato all'esercente ai sensi del comma 20.9, lettera d) del medesimo articolo; con riferimento agli anni diversi dal 2024 il termine è pari a 0;

γ è pari al:

$$min\{0{,}5\% * COR^Y; 45.000€\}$$

21.3 Con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia sono individuate le voci dei conti annuali separati da includere nel calcolo di COR^Y.

21.4 Ai fini della partecipazione al meccanismo, l'esercente la maggior tutela presenta alla CSEA un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:

a) l'attestazione di aver ottemperato alla disciplina relativa agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) di cui al TIUC;

b) l'attestazione del livello di COR^Ynonché degli elementi utili alla sua individuazione;

c) il numero di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), serviti in ciascun mese dell'anno Y;

d) le informazioni utili ai fini del calcolo del parametro β, di cui al comma 21.6.

21.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 21.4:

a) devono essere oggetto di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;

b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

21.6 L'esercente la maggior tutela che partecipa al meccanismo di cui al presente articolo avendone i requisiti ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$min\left\{COR^Y - (\alpha * R^Y_{RCV} + Comp^Y);\ \sum_m \beta * PDP^Y_m\right\}$$

dove:

- i termini COR^Y, R^Y_{RCV} α e $Comp^Y$ sono quelli di cui al comma 21.2;
- β assume i valori espressi in centesimi di euro/mese di cui alla Tabella 13 ed è differenziato come indicato al comma 21.7;
- PDP^Y_m è: (i) per l'anno di riferimento 2024, il numero di punti di prelievo serviti in ciascun mese m, a partire dal mese di luglio, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a); (ii) per gli anni di riferimento diversi dal 2024, il numero di punti di prelievo serviti in ciascun mese m, appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).

21.7 Il parametro β, di cui al comma 21.6, è differenziato tra gli esercenti la maggior tutela societariamente separati che, alla data del 31 dicembre 2015, servivano un numero di POD superiore a 10 milioni e gli esercenti che servivano un numero di POD inferiore a tale soglia. Tale parametro è, altresì differenziato nei casi in cui l'esercente la maggior tutela partecipante al meccanismo di cui al presente articolo o altra società appartenente al medesimo gruppo societario:

a) non sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure di cui all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel; oppure

b) sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure di cui all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel e si trovi nella seguente condizione:

$PDP^{30\ giu\ 2024}_{MTnV} > PDP^{1\ lug\ 2024}_{STGnV}$; oppure

c) sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure di cui all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel e si trovi nella seguente condizione:

$$PDP^{30\ giu\ 2024}_{MTnV} \leq PDP^{1\ lug\ 2024}_{STGnV}.$$

dove:

$PDP^{30\ giu2024}_{MTnV}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti non identificati come vulnerabili serviti nel servizio di maggior tutela al 30 giugno 2024 dall'esercente partecipante al meccanismo;

$PDP^{1\ lug\ 2024}_{STGnV}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), serviti nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili al 1° luglio 2024 dall'esercente partecipante al meccanismo o da altra società appartenente al medesimo gruppo.

21.8 Ai fini della partecipazione al meccanismo di adeguamento dei costi operativi:

a) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello Y di riferimento la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;

b) sono istituite due sessioni nelle quali gli esercenti possono presentare istanza di partecipazione alla CSEA entro le seguenti scadenze:

   i. 31 ottobre dell'anno successivo a quello Y di riferimento; oppure

   ii. 31 gennaio del secondo anno successivo a quello Y di riferimento;

c) la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare della compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza:

   i. entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello Y di riferimento, qualora l'istanza sia stata presentata entro la scadenza di cui alla precedente lettera b), punto i.;

   ii. entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello Y di riferimento, qualora l'istanza sia stata presentata entro la scadenza di cui alla precedente lettera b), punto ii.;

d) entro un mese dalla scadenza di cui alla precedente lettera c), la CSEA procede a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);

e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

21.9 L'Autorità verifica che le informazioni di cui al comma 21.4 trasmesse dagli esercenti la maggior tutela siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori al riguardo. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l'esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.

Allegato A

SEZIONE 2
APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 22
Ambito di applicazione

22.1 Ai sensi del decreto-legge 73/07, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è BRP con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.

22.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10 e da ultimo dalla deliberazione 236/2019/R/eel.

22.3 Le previsioni contenute nel contratto di cui al comma 22.2 vincolano le parti, senza la necessità che sia sottoscritto alcun documento contrattuale. Nel caso di sottoscrizione di un tale documento, esso deve recepire l'intero contenuto del predetto contratto. Ogni clausola ulteriore o difforme si considera non apposta.

22.4 L'esercente la maggior tutela presta la garanzia, nelle forme e nei tempi previsti dal contratto di cui al comma 22.2.

22.5 L'Acquirente unico informa tempestivamente l'Autorità degli inadempimenti al comma 22.4.

Articolo 23
Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

23.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 23.2, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 23.4.

23.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascun quarto d'ora, alla somma de:

a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base quart'oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

b) la quota del prelievo residuo d'area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base quart'oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 23.3.

23.3 In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base quart'oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari, in ciascun mese, al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:

a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non ancora trattati su base quart'oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela nell'area di riferimento nel medesimo mese, determinata con riferimento ai dati di misura di tali clienti relativi al corrispondente mese dell'anno precedente;

b) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non ancora trattati su base quart'oraria con riferimento al medesimo mese localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).

23.4 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di quattro componenti:

a) la media, ponderata per le rispettive quantità quart'orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nei quarti d'ora compresi in detta fascia oraria:

i. per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima, nel mercato infragiornaliero e nel mercato dei prodotti giornalieri;

ii. per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

iii. per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;

b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di BRP per i clienti in maggior tutela nei quarti d'ora compresi in detta fascia oraria comprensivo del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della legge 481/95;

c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela;

d) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per la copertura degli oneri finanziari generati dall'utilizzo dei canali di finanziamento per l'acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima destinati ai clienti in maggior tutela.

23.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 23.4 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al PUN Index GME si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di BRP.

23.6 Con riferimento al comma 23.4, lettera a), punti ii. e iii., il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:

a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica

conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;

b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 24

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

24.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

24.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 24.1:

a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 23.2;

b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 23.4.

24.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 24.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 24.4.

24.4 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 24.3.

Articolo 25

Obblighi di informazione

25.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza:

a) il prezzo di cui comma 23.4 relativo al mese di competenza;

b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 23.4;

c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, nel mercato infragiornaliero e nel mercato dei prodotti giornalieri in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;

d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;

e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;

f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.

25.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite:

a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascun quarto d'ora appartenente a ciascuna ora del mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 23.4;

b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui al comma 23.4, articolate per ciascun quarto d'ora appartenente a ciascuna ora del mese;

c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.

25.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità:

a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;

c) entro il 30 novembre di ogni anno una relazione contenente:

i. con riferimento all'anno successivo:

I. la stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

II. la stima dei prezzi di acquisto di energia elettrica;

III. il tasso di interesse per ciascun canale di finanziamento attivato con indicazione del corrispondente importo massimo finanziabile;

IV. l'importo stimato degli oneri finanziari che verranno sostenuti per l'acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

ii. con riferimento all'anno in corso, l'importo degli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela ripartito per i canali di finanziamento effettivamente utilizzati.

25.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice che serve più di 100.000 clienti finali comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria migliore stima dei medesimi prelievi. La Direzione Mercati Energia informa

periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti la maggior tutela societariamente separati circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

Allegato A

SEZIONE 3
PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 26
Ambito

26.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:

a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;

b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

26.2 La CSEA, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti al comma 26.1.

26.3 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 26.1, lettere a) e c) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIPPI.

26.4 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera b) e gli importi corrispondenti agli scostamenti a livello di sistema determinati mediante confronto tra il saldo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera c), calcolato a fini perequativi ai sensi dell'Articolo 29 e l'analogo saldo calcolato tramite l'applicazione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 4 del TIS sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 16 del TIPPI.

26.5 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 26.1.

Articolo 27
Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

27.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- *CA* denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^{+}_{AU}$$

- *RA* denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \sum_D RUTD + cong^{-}_{AU}$$

dove:

- *i* assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- *m* indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $cong^{+}_{AU}$ è l'ammontare di cui all'Articolo 30 versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- *RPED* è la somma dei ricavi ottenibili per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) applicando il corrispettivo *PED* di cui al comma 10.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- $cong^{-}_{AU}$ è l'ammontare di cui all'Articolo 30 versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- $\sum_D RUTD$ denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi *RUTD* ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 27.2.

27.2 Entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno, relativamente all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'anno precedente, ciascuna impresa distributrice, per la quota di tale energia non approvvigionata nell'ambito del mercato libero, è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela un ammontare *RUTD* calcolato come pari a:

$$RUTD = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{c_UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- *i* assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;

- *m* indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- $q^{c_UTeD}{}_{i,m}$ è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono;

λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3 in funzione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica di cui alla

- Tabella 9, colonna A, oppure alle Tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, colonna A, in caso di adesione alla procedura di cui al comma 29.8.

Articolo 28

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

28.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari:

$$RUTD_{ID} = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * Q^{c_UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- $Q^{c_UTeD}_{i,m}$ è il totale dell'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione appartenenti alla tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3, inclusiva dell'energia elettrica eventualmente approvvigionata nel mercato libero. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.

Articolo 29

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

29.1 Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, in ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard a fini perequativi da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = min\left\{\left[\sum_{i,m} pau_{i,m} * q^{\Delta l}_{i,m}\right]; \left[pau_M * \sum_{i,m} q^{\Delta l}_{i,m}\right]\right\}$$

dove:

- *i* assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- *m* indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è *il* prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- pau_M è il prezzo di cessione medio annuo dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela;

- $q^{\Delta L}_{i,m}$ è *l'energia* elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard a fini perequativi per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*, calcolata secondo la seguente formula:

$$q^{\Delta L}_{i,m} = q^{IM}_{i,m} - \sum_{j} (\lambda^{PR_r}_{j} * q^{PR}_{j,i,m})$$

dove:

- *j* indica la macrozona in cui è misurata l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice;
- $q^{IM}_{i,m}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 29.5 e rappresenta l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- $q^{PR}_{j,i,m}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 29.6 e rappresenta l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona *j*, in ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- λ^{PR_r} è il parametro determinato ai sensi del comma 29.9 che esprime le perdite di energia elettrica riconosciute a fini perequativi sulle reti con obbligo di connessione di terzi, riferite all'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice.

29.2 In deroga a quanto previsto al comma 29.1 e fatto salvo quanto previsto ai commi 29.3 e 29.4, qualora in un dato anno del quinquennio 2022-2026 il prezzo medio annuo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 (pau_M) sia superiore alla media aritmetica dei prezzi medi annui di cessione dell'energia elettrica praticati dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela nel periodo 2016-2021, l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard a fini perequativi da regolare con ciascuna impresa distributrice per quell'anno è pari a:

$$\Delta L = \left[pau_{M\ 2016-2021} * \sum_{i,m} q^{\Delta l}_{i,m} \right]$$

dove:

- $pau_{M\ 2016\text{-}2021}$ è pari alla media aritmetica dei prezzi di cessione medi annui dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticati dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela nel periodo 2016-2021.

29.3 Qualora in un dato anno del quinquennio 2022-2026 e per una specifica impresa distributrice la differenza fra il saldo di perequazione relativo all'anno in esame e i ricavi ottenuti dalla regolazione tariffaria dell'energia reattiva di cui al comma 24.2 del TIT sia positiva se calcolata utilizzando, ai fini della determinazione del saldo di perequazione, la formulazione di cui al comma 29.1 e diventi negativa se calcolata utilizzando, ai fini della determinazione del saldo di perequazione, la formulazione di

cui al comma 29.2, il saldo di perequazione viene rideterminato in maniera tale da far sì che la predetta differenza sia pari a zero.

29.4 In relazione alle determinazioni dei saldi di perequazione relativi al solo anno 2022, qualora, per una specifica impresa distributrice, la differenza fra il saldo di perequazione relativo al predetto anno e i ricavi ottenuti dalla regolazione tariffaria dell'energia reattiva di cui al comma 24.2 del TIT relativa al medesimo anno sia positiva, essa sia posta pari al massimo fra zero e il valore della predetta differenza calcolato utilizzando, per la determinazione del saldo di perequazione, i fattori percentuali convenzionali di perdita applicati per il triennio 2019-2021.

29.5 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m* è pari alla somma dell'energia elettrica:

immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

a) Tabella 9, colonna B;

immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

b) Tabella 9, colonna B;

immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale aumentata, per la parte stimata che non genera inversione, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

c) Tabella 9, colonna C;

immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale aumentata, per la parte stimata che genera inversione ovvero per l'energia in uscita dalla rete di distribuzione verso la rete di trasmissione nazionale come da misura a livello di singola Cabina Primaria e per l'energia in uscita dalla rete in bassa tensione verso la rete in media tensione come da misura a livello di singola Cabina Secondaria, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

d) Tabella 9, colonna D.

29.6 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona *j* e nella fascia oraria *i* del mese *m* è pari alla somma dell'energia elettrica:

a) prelevata nella macrozona *j* e nella fascia oraria *i* del mese *m* dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) prelevata nella macrozona *j* e nella fascia oraria *i* del mese *m* dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;

c) prelevata nella macrozona *j* e nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice;

d) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice.

29.7 Nel caso di clienti finali i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria *i* del mese *m* dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.

29.8 Per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria *i* del mese *m*, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'articolo 7 del TIS.

29.9 Il parametro λ^{PR_r} di cui al comma 29.1, è pari, per ciascuna impresa distributrice, a:

$$\lambda_j^{PR_r} = 1 + \Phi * \mu_j^{PR}$$

dove:

μ^{PR}_j indica il fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica, risultante dalla combinazione dei fattori percentuali di perdita di tipo tecnico applicabili all'energia elettrica prelevata nella macrozona *j* e nella fascia oraria *i* del mese *m* nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, come fissati nella

- Tabella 9, colonne A e B, e dei fattori percentuali di perdita di tipo commerciale applicabili all'energia elettrica prelevata nella macrozona *j* e nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, come fissati nella Tabella 10;
- *Φ* è l'elemento di parametrizzazione specifico aziendale, determinato ai sensi del comma 29.10 in esito al confronto tra le perdite effettive e le perdite standard di ciascuna impresa distributrice.

29.10 Per ciascuna impresa distributrice, l'elemento di parametrizzazione specifico aziendale Φ di cui al comma 29.9, è pari a:

$$\Phi = \left\{ \min\left[\frac{(PE + PS)}{2}; PS \right] \right\} * \frac{1}{PS}$$

dove:

- *PE* indica le perdite effettive, per ciascuna impresa distributrice, come di seguito determinate:

$$PE = \sum_{i,m} q_{i,m}^{IM} - \sum_{j,i,m} q_{j,i,m}^{PR}$$

- *PS* indica le perdite standard, per ciascuna impresa distributrice, come di seguito determinate:

$$PS = \sum_{j,i,m} \left[(1 + \mu_j^{PR}) * q_{j,i,m}^{PR} - q_{j,i,m}^{PR} \right]$$

29.11 In via facoltativa, in deroga a quanto disposto ai commi 29.5 e 29.9, l'impresa di distribuzione, tramite apposita comunicazione alla CSEA da presentarsi entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, può richiedere che, all'energia elettrica immessa e prelevata nell'area di riferimento della propria rete, siano applicati i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione come fissati nelle tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, colonne A, B, C e D.

29.12 Ai fini della verifica del valore assunto dall'ammontare *ΔL* di cui al comma 29.1, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione e alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 30

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

30.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo

successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.

30.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 30.1 e alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS di competenza dell'Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.

30.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 30.1 e di cui al comma 30.2, relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:

a) gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;

b) il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 31

Riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente

31.1 Il riconoscimento, a partire dall'anno 2019, dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente all'impresa distributrice nell'ambito del meccanismo di perequazione è definito dall'Autorità attraverso uno specifico procedimento avviato su istanza dell'impresa distributrice richiedente qualora siano verificate le condizioni di cui al presente articolo.

31.2 L'impresa distributrice interessata presenta l'istanza di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di cui al comma 31.1:

a) entro la fine del mese di maggio 2022 per il periodo 2019-2021;

b) entro la fine del mese di maggio 2025 per l'erogazione dell'acconto relativo al quadriennio 2022-2025;

c) entro la fine del mese di maggio 2026 per l'erogazione del saldo relativo al quadriennio 2022-2025.

Alla suddetta istanza sono allegate tutte le informazioni funzionali alla verifica di quanto previsto ai commi 31.3 e 31.5 rese disponibili tramite dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

31.3 Ai fini dell'accesso al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di cui al comma 31.1, in relazione a ciascuno dei periodi di cui al comma 31.2, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il risultato complessivo sul triennio 2019-2021 dei saldi di perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 29.1 è positivo, ovvero il risultato complessivo sul quadriennio 2022-2025 della differenza fra i saldi di perequazione di cui all'Articolo 29 e i ricavi di cui

all'articolo 24.2 del TIT è positivo attestando una posizione complessiva a debito dell'impresa distributrice verso CSEA;

b) la condizione di cui alla lettera a), è anche conseguenza della (ovvero è aggravata dalla) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle seguenti fattispecie:

   i. casi per i quali l'interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o l'incolumità delle persone presenti in loco ovvero in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l'intervento di disalimentazione e per i quali sussiste formale denuncia dell'impresa distributrice alle autorità competenti;

   ii. casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura.

31.4 In ciascuno dei periodi di cui al comma 31.2, il riconoscimento di cui al comma 31.3 ha un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti non recuperabili di cui al comma 31.3, lettera b), e al più pari a quello necessario ad azzerare, nel caso del triennio 2019-2021, il saldo di perequazione complessivo del relativo periodo ovvero, nel caso del quadriennio 2022-2025, la differenza fra i saldi di perequazione di cui all'Articolo 29 e i ricavi di cui all'articolo 24, comma 24.2, del TIT.

31.5 Qualora i prelievi fraudolenti "non recuperabili" indicati nell'istanza di cui al comma 31.2 risultino in parte misurati e in parte frutto di stime, l'impresa distributrice richiedente è tenuta a specificare quale sia la metodologia utilizzata per la stima, a giustificarne la validità e a validarne i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima.

31.6 L'Autorità qualora necessario, può richiedere all'impresa distributrice ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta dalla medesima impresa distributrice nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al comma 31.2.

31.7 Ai fini dello svolgimento dei procedimenti individuali di cui al presente articolo l'Autorità si avvale, di CSEA e, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia.

Articolo 32
Disposizioni alla CSEA

32.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente Articolo 26, la CSEA si avvale del supporto dell'Acquirente unico, anche per valutare

la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici.

32.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 32.1, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

32.3 La CSEA, entro il 15 ottobre di ogni anno, comunica in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'Articolo 26.

32.4 La CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e trasmesse entro il 15 novembre di ogni anno, comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'Articolo 26.

32.5 In relazione ai singoli meccanismi di perequazione:

a) ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 dicembre di ogni anno;

b) la CSEA liquida le relative partite entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le regolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) sono determinate come differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 32.4 e l'ammontare del gettito del corrispettivo *PPE* trattenuto dagli esercenti la maggior tutela, pari a quanto comunicato alla CSEA ai sensi del comma 17.1 alla data di cui al comma 32.3.

32.6 I versamenti alla CSEA di cui al comma 32.5, lettera a), per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo *PPE* eccedenti l'ammontare di perequazione riconosciuto, sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 32.5. I versamenti alla CSEA di cui al medesimo comma, per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento, sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla CSEA.

32.7 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 17.1 e delle eventuali

rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:

a) la CSEA provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione *ex post* della differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 32.4, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione, e l'ammontare del gettito del corrispettivo *PPE* trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l'anno solare successivo a quello a cui ciascuna perequazione si riferisce;

b) ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la CSEA procedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 32.5 e gli importi di cui alla precedente lettera a).

32.8 I versamenti alla CSEA di cui al comma 32.7 derivanti dalle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 17.1 sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 32.7. I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.

32.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non venga completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.

32.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

32.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 32.2, l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

a) ai sensi del comma 32.2;

b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione di cui alla lettera a).

32.12 In caso di inottemperanza dei termini di cui rispettivamente al comma 32.5, lettera a) e al comma 32.7, lettera b), la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:

a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

32.13 Ai fini della perequazione, le eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, se pervenute dopo il 15 novembre dell'anno successivo a quello di perequazione a cui le medesime si riferiscono, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla

32.14 Tabella 8. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 20, lettera c), della legge 481/95.

Allegato A

TITOLO 3
SERVIZIO A TUTELE GRADUALI

Articolo 33
Ambito di applicazione

33.1 Ciascun esercente le tutele graduali è tenuto ad applicare ai clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali le condizioni per il servizio definite nel presente titolo.

33.2 I clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono:

a) le piccole imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c);

b) i clienti domestici non vulnerabili titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);

che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero.

Articolo 34
Condizioni del servizio a tutele graduali

34.1 L'esercente le tutele graduali selezionato in esito alle procedure concorsuali eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.

34.2 L'esercente le tutele graduali pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente da parte di Acquirente unico, copia delle condizioni contrattuali applicate al servizio a tutele graduali nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.

34.3 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento al mese precedente, l'esercente le tutele graduali pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari di cui al comma 34.5.

34.4 L'esercente le tutele graduali applica le disposizioni in tema di qualità del servizio di cui al TIQV e le condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET, limitatamente alle seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:

a) in tema di contributi in quota fissa richiesti al cliente finale trova applicazione l'articolo 8;
b) ai fini della disciplina delle garanzie richieste al cliente finale trova applicazione l'articolo 9;
c) in tema di fatturazione nonché modalità di pagamento del cliente finale trova applicazione l'articolo 10, ad eccezione della periodicità di emissione dei documenti di fatturazione che deve avere cadenza mensile;
d) ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute e degli interessi di mora applicabili in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale trovano applicazione gli articoli 11 e 12.

34.5 Le condizioni economiche che l'esercente le tutele graduali deve offrire ai clienti di cui al comma 33.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:

a) corrispettivo C_{EL};
b) corrispettivo C_{DISP};
c) corrispettivo C_{SE};
d) corrispettivo C_{FIX};
e) corrispettivo C_{PSTG};
f) corrispettivo C_{CM};
g) corrispettivo C_{BID}.

34.6 Il corrispettivo C_{EL} è pari a:

a) per i punti di prelievo trattati per fasce o quart'orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile del PUN Index GME nei quarti d'ora appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;

b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile del PUN Index GME nei quarti d'ora appartenenti a ciascun mese.

34.7 Il corrispettivo C_{DISP} è determinato come prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la somma del corrispettivo di capacità di cui al comma 34.8, del corrispettivo di reintegrazione cui all'articolo 25ter del TIS e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui alla Sezione 4-22 "Corrispettivi di sbilanciamento" del TIDE, del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.

34.8 Il corrispettivo di capacità di cui al comma 34.7 copre i costi attribuibili ai clienti finali in tutele graduali connessi al corrispettivo applicato al BRP ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11. Entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione, l'Autorità pubblica i valori del corrispettivo calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna ai BRP ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali.

34.9 I corrispettivi C_{SE} e C_{FIX} sono pari ai valori di cui alla Tabella 14 e sono mantenuti fissi per tutto il periodo di assegnazione del servizio. Il corrispettivo C_{FIX} è differenziato tra punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), di cui al comma 2.3, lettera b) e di cui al comma 2.3, lettera c).

34.10 Il corrispettivo C_{PSTG}, pari al valore di cui alla Tabella 15, è aggiornato dall'Autorità per la copertura degli oneri connessi ai meccanismi di cui all'Articolo 37, all'Articolo 38 e all'Articolo 39, nonché per la regolazione dei saldi residui dei meccanismi di compensazione a favore degli esercenti le tutele graduali uscenti operativi fino al 31 marzo 2027.

34.11 Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTG} assuma valore positivo, gli esercenti le tutele graduali versano a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il relativo gettito con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTG} assuma valore negativo, entro il predetto termine gli esercenti le

tutele graduali comunicano a CSEA il relativo ammontare ed entro 30 (trenta) giorni la CSEA versa loro l'ammontare comunicato.

34.12 Il corrispettivo C_{CM} a copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all'Articolo 36 è pari al valore di cui alla Tabella 16.

34.13 Il corrispettivo C_{BID} è determinato secondo la seguente formula:

$$\begin{cases} \lambda * q * \beta & se\ \beta \geq 0 \\ \quad oppure & \\ \lambda * \beta & se\ \beta < 0 \end{cases}$$

dove:

- λ è pari al parametro di cui al comma 10.5;
- β è pari, per ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio, al prezzo di aggiudicazione offerto dall'esercente le tutele graduali;
- q è la quota percentuale crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti riforniti nel servizio a tutele graduali, i cui valori sono riportati nella Tabella 17.

34.14 L'esercente le tutele graduali applica ai clienti del servizio i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente medesimo con riferimento ai punti di prelievo in tutele graduali per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.

34.15 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una bolletta relativa al servizio a tutele graduali, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio, l'esercente può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere d) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 35

Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele graduali

35.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti le tutele graduali ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato B alla deliberazione 262/2026/R/eel, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti le tutele graduali aggiudicatari del servizio e il nominativo del soggetto mandatario per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di cui al comma 4.2.

35.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente le tutele graduali o al soggetto mandatario, l'ammontare delle relative garanzie finanziarie per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in tutele graduali ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

a) entro il giorno 2 marzo 2027, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;

b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in tutele graduali.

35.3 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento, Terna comunica al nuovo esercente le tutele graduali l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in tutele graduali, entro il giorno 2 marzo 2027. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.

35.4 Il nuovo esercente le tutele graduali, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 35.2 e 35.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.

35.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.4, lettera b), i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente le tutele graduali.

35.6 Nell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali, coerentemente con la regolazione vigente di cui all'Allegato A1 alla deliberazione 58/2026/R/eel e all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo BRP riceverà comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio a tutele graduali con efficacia dal 1° aprile successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, il BRP riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo BRP a partire dal mese di aprile e le informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.

35.7 A conclusione del periodo di assegnazione del servizio, l'esercente le tutele graduali uscente comunica al nuovo esercente le tutele graduali, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di marzo, l'energia elettrica prelevata in ciascun quarto d'ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 4-22 "Corrispettivi di sbilanciamento" del TIDE con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.

35.8 La comunicazione di cui al comma 35.7 deve avvenire:

a) attraverso il canale di posta elettronica certificata;

b) utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

35.9 L'esercente le tutele graduali uscente comunica ai clienti finali serviti in tutele graduali, contestualmente alla bolletta emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti le tutele graduali e la data in cui questi iniziano l'erogazione della fornitura o, in assenza di bolletta emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

a) i dati identificativi del nuovo esercente le tutele graduali per l'area territoriale di competenza;

b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente le tutele graduali.

Articolo 36

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali

36.1 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio a tutele graduali, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla CSEA, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_{STGi} = \sigma * (O_{STGi}^{AMM} - A_{STGi})$$

dove:

- σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 36.2;
- O_{STGi}^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 36.3;
- A_{STGi} l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in tutele graduali, determinato ai sensi del comma 36.10.

36.2 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0{,}9 & se \quad 0 \leq d \leq l \\ \dfrac{0{,}5 - 0{,}9l - 0{,}1d}{0{,}5 - l} & se \quad l < d \leq 0{,}5 \\ 0{,}9 & se \; 0{,}5 < d \leq 1 \end{cases}$$

dove:

- $\mathrm{l} = \min\left\{\frac{A_{STGi}}{FATT_{STGi}}; 0{,}5\right\}$
- $d = \frac{O_{STGi}^{AMM}}{FATT_{STGi}}$
- $FATT_{STGi}$ è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle bollette dall'esercente *i*-esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 36.4, lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 36.4, lettera h).

36.3 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio a tutele graduali, per ciascun *i*-esimo esercente le tutele graduali, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_{STGi}^{AMM} = CNR_{STGi} + OCC_{STGi} + 0{,}9 * OL_{STGi}$$

dove:

a) CNR_{STGi} è l'ammontare del credito non riscosso dell'*i*-esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali, comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 36.4, lettera j) e valorizzati al netto:

   i. degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;

   ii. dei crediti eventualmente ceduti;

   iii. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;

   iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso;

b) OCC_{STGi} sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente *i-esimo*, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

c) OL_{STGi} sono gli oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall'*i*-esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.

36.4 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 36.3:

a) i crediti non riscossi devono essere relativi a bollette emesse da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 36.12, lettera b);

b) l'esercente deve:

   i. aver sollecitato i pagamenti dei crediti e avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 del TIMOE;

   ii. nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;

c) ai fini della gestione efficiente del credito l'esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;

d) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi} comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne

hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;

e) gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente le tutele graduali evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;

f) la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 5% del CNR_{STGi};

g) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi} può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla CSEA;

h) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi} di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_{STGi} di anni precedenti;

i) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente le tutele graduali, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_{STGi} per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente le tutele graduali in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative bollette al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative bollette al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;

j) nell'ambito del computo dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi}, sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali;

k) nell'ambito del computo dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi}, non sono ammessi al meccanismo crediti oggetto del meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti nel servizio a tutele graduali di cui all'Articolo 39.

36.5 Qualora l'esercente il servizio a tutele graduali debba ricevere da CSEA l'ammontare AR_{STGi}, di cui al comma 36.1, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$O_{STGi}^{AMM} - A_{STGi} + \left(\partial\beta_{1i} - \bar{\beta}_i\right) * E_{STGi}^{RIL}$$

dove:

a) $\bar{\beta}_i$ è il β medio associato all'esercente i-esimo, calcolato come media dei β offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale per cui risulta aggiudicatario

del servizio, ponderata per l'energia elettrica E_{STGi}^{RIL} relativa a ciascuna area territoriale;

b) β_{1i} è, con riferimento all'esercente i-esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 36.6;

c) ∂ è il coefficiente di incremento del parametro ammesso β_{1i}, pari a 1,1;

d) E_{STGi}^{RIL} è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 36.3 e determinata ai sensi del comma 36.9.

36.6 Ai fini della determinazione del parametro β_{1i} l'Autorità:

a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti le tutele graduali;

b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;

c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;

d) per la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito netto, determina:

i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;

ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital, WACC* nominale.

36.7 Qualora le determinazioni di cui al comma 36.6 risultassero superiori al rapporto $\frac{\overline{\beta}_i}{\partial}$, ai fini della determinazione dell'ammontare AR_{STGi} il valore del parametro β_{1i} è posto pari al suddetto rapporto.

36.8 Per permettere la determinazione dei parametri β_{1i} gli esercenti le tutele graduali sono tenuti a fornire alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.

36.9 L'energia rilevante ai fini del meccanismo E_{STGi}^{RIL} è pari alla somma di:

a) l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non riscosso CNR_{STGi}, di cui al comma 36.3;

b) l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_{STGi}, di cui al comma 36.3.

36.10 L'ammontare di riferimento A_{STGi} è pari, per ciascun *i*-esimo esercente a:

$$A_{STGi} = C_{CM} * E_{STGi}^{ND}$$

dove:

a) C_{CM} è il corrispettivo, di cui al comma 34.12, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;

b) E_{STGi}^{ND} è l'energia elettrica prelevata nell'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 36.4, lettera d) serviti in tutele graduali dall'esercente *i*-esimo, inclusa l'energia relativa agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_{STGi} del medesimo anno ai sensi del comma 36.4, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 36.4, lettera h).

36.11 Le disposizioni di cui al comma 36.5 si applicano alle aree territoriali del servizio di tutele graduali per cui la procedura di aggiudicazione è reiterata ai sensi del comma 6.2, lettera e) dell'Allegato B alla deliberazione 262/2026/R/eel, qualora il parametro β di aggiudicazione sia superiore alla soglia del limite massimo di cui al comma 10.1 del medesimo allegato B.

36.12 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione, per ciascun anno di riferimento del periodo di esercizio delle tutele graduali:

a) la CSEA entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo, pubblica sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti le tutele graduali, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento e delle variazioni degli importi relativi ad anni precedenti;

b) ciascun esercente le tutele graduali comunica alla CSEA entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo:

   i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento;

   ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione AR_{STGi} di cui al comma 36.1, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.

36.13 Nella comunicazione di cui al precedente comma 36.12, lettera b), gli esercenti le tutele graduali indicano separatamente la variazione de:

a) i crediti non riscossi CNR_{STGi}, inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza dei singoli elementi di cui al comma 36.3, lettera a), punti da i. a iv.;

b) gli oneri di cessione OCC_{STGi};

c) gli oneri legali OL_{STGi};

d) l'energia elettrica E_{STGi}^{RIL} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);

e) l'energia elettrica E_{STGi}^{ND} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);

f) gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_{STGi} del medesimo anno ai sensi del comma 36.4, lettera g), e gli importi di cui al comma 36.4, lettera h), con separata evidenza del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.

36.14 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 36.12, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente le tutele graduali inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

36.15 La CSEA procede a:

a) determinare i livelli dell'ammontare AR_{STGi} relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_{STGi}:

   i. siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;

   ii. siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i., senza modificare ulteriormente il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ di cui al comma 36.2;

b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento, con gli esercenti le tutele graduali le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;

c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal terzo anno successivo l'anno di riferimento, gli ammontari AR_{STGi} riconosciuti a ciascun esercente le tutele graduali, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle variazioni comunicate ai sensi del comma 36.12, lettera b), punto ii..

36.16 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_{STGi} di anni precedenti ai sensi del comma 36.4, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla CSEA, oltre alle partite economiche di cui al comma 36.15,

lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.

36.17 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 36.15, lettera b) la CSEA utilizza il Conto meccanismo di reintegrazione servizio a tutele graduali di cui all'articolo 31 del TIPPI.

36.18 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 36.15, lettera b), l'esercente le tutele graduali riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:

a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

36.19 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 36.15, lettera b), la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di reintegrazione.

36.20 Le informazioni trasmesse alla CSEA dagli esercenti le tutele graduali ai sensi del comma 36.12, lettera b):

a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 36.2;

b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

36.21 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 36.14, l'esercente le tutele graduali invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

a) ai sensi del comma 36.14;

b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

Allegato A

Articolo 37

Meccanismo di compensazione per l'esercente le tutele graduali nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

37.1 Nei casi di attivazione del servizio a tutele graduali a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente le tutele graduali, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PROG} = Q_{PROG} * (P_{SBIL} - PUN_{I_GME})$$

dove:

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite di rete;
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui alla Sezione 4-22 "Corrispettivi di sbilanciamento" del TIDE applicabile in ciascun quarto d'ora del medesimo periodo;
- PUN_{I_GME} è il valore del PUN Index GME, calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).

37.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 37.1:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;

b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:

   i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 37.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;

   ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;

c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli importi spettanti ai sensi del comma 37.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii.;

d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 32 del TIPPI.

37.3 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 37.2, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 38

Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali

38.1 Ciascun esercente il servizio a tutele graduali partecipa al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$PS = RA - R$$

dove

- RA è, per ciascuna area di assegnazione del servizio, il ricavo ammesso, determinato come prodotto del parametro β sulla base del quale il singolo esercente è risultato assegnatario del servizio e l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in tutele graduali corretta per le perdite di rete;
- R è, per ciascuna area di assegnazione del servizio, il ricavo ottenibile, determinato dall'applicazione del corrispettivo C_{BID} di cui al comma 34.13 e l'energia elettrica prelevata dai clienti in tutele graduali.

38.2 Ciascun esercente le tutele graduali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 38.1 riferite all'anno solare precedente.

38.3 Nel caso in cui l'esercente le tutele graduali non rispetti il termine di cui al comma 38.2, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di compensazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di compensazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso.

38.4 La CSEA, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente le tutele graduali, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di compensazione di cui al comma 38.1.

38.5 La CSEA, entro il 31 maggio di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 38.1 e trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno, comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima a ciascun esercente le tutele graduali l'ammontare aggiornato di compensazione di cui al comma 38.1.

38.6 Ciascun esercente le tutele graduali provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 giugno di ogni anno.

38.7 La CSEA liquida le relative partite entro il 30 giugno di ogni anno.

38.8 Ai fini delle regolazioni di cui ai commi 38.6 e 38.7 la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 32 del TIPPI.

38.9 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione, comunicate entro il 31 ottobre di ciascun anno:

a) la CSEA provvede, entro il 30 novembre di ciascun anno, alla determinazione *ex post* dell'ammontare di compensazione di cui al comma 38.5, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione;

b) ciascun esercente le tutele graduali procede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi dei commi 38.6 e 38.7 e gli importi di cui alla precedente lettera a).

38.10 I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione e comunicate entro il 31 ottobre di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.

38.11 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 38.6 e 38.9, lettera b), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente le tutele graduali riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:

a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

38.12 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

38.13 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 38.3, l'esercente le tutele graduali invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di cui al comma 38.1, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

a) ai sensi del comma 38.3;

b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

38.14 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La

CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 39

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti nel servizio a tutele graduali

39.1 Nel caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali, l'esercente le tutele graduali ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione dei relativi oneri, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.

39.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 39.1, l'esercente le tutele graduali deve:

a) avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;

b) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso; in caso di ricorso ad agenzie di recupero del credito devono essere adottati criteri tali da garantire *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione di tali agenzie e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolarne l'efficienza.

39.3 Ai fini di quanto indicato al comma 39.2 lettera a), oltre che ai fini di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, l'esercente le tutele graduali è tenuto a rilevare e ad archiviare le informazioni relative a:

a) gli elementi identificativi di seguito indicati relativi ai punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice:

   i. POD;

   ii. tipologia contrattuale di cui al comma 2.3;

   iii. P.IVA/codice fiscale;

b) l'energia elettrica fatturata ai punti di prelievo di cui alla lettera a) e il periodo di riferimento della medesima;

c) la data di messa a disposizione dei dati di misura relativi alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento e la data di emissione della conseguente bolletta al cliente finale;

d) l'importo fatturato per prelievi fraudolenti e il relativo ammontare incassato a 24 mesi, distintamente per:

   i. ciascuna tipologia di cliente finale;

   ii. ciascuna regione;

   iii. ciascun mese.

39.4 L'esercente le tutele graduali presenta alla CSEA, secondo le modalità dalla stessa definite, un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:

a) i dati di cui al comma 39.3;

b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 39.2, lettera b), corredata da una dettagliata descrizione delle medesime;

c) gli importi eventualmente recuperati relativi a fatturati riferiti ad anni per i quali la compensazione di cui al presente articolo ha già avuto luogo.

39.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 39.4:

a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;

b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

39.6 Ai fini della verifica delle informazioni trasmesse dall'esercente le tutele graduali, ciascuna impresa distributrice, alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 39.3, lettera a), trasmette alla CSEA:

a) gli elementi identificativi di cui al comma 39.3, lettera a) dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;

b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.

39.7 La CSEA verifica:

a) la coerenza delle informazioni trasmesse dall'esercente le tutele graduali e dall'impresa distributrice e, ove rilevi delle incoerenze, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate;

b) con l'ausilio della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, che l'esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità, ai sensi del comma 40.1, i dati relativi ai prelievi fraudolenti dei clienti finali e che i tali dati risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente le tutele graduali in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione.

39.8 Ciascun esercente le tutele graduali, a valle dell'esito positivo della verifica di cui al comma 39.7, ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PF} = UR_{PF} * FATT_{PF}$$

dove:

- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* relativo a prelievi fraudolenti quantificato dalla CSEA pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente le tutele graduali;

- $FATT_{PF}$ è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, dichiarato dall'esercente le tutele graduali.

39.9 Qualora l'emissione delle bollette ai clienti finali avvenga oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione, per il tramite del SII ove previsto, del dato di misura relativo alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento nonché dei dati identificativi del soggetto responsabile di tale prelievo, gli importi di cui al precedente comma 39.8 sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%.

39.10 Nei casi in cui gli esercenti le tutele graduali non sono societariamente separati, i termini di cui al comma 39.9 decorrono dalla data di ricostruzione dei prelievi fraudolenti.

39.11 L'ammontare spettante al singolo esercente le tutele graduali è corretto per tenere conto degli incassi comunicati ai sensi del comma 39.4, lettera c).

39.12 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

a) entro il 28 febbraio di ogni anno la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente le tutele graduali e dell'impresa distributrice;

b) entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a):

   i. ciascun esercente le tutele graduali che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla CSEA;

   ii. ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 39.3, lettera a), trasmette alla CSEA le informazioni di cui al comma 39.6;

c) entro il 30 giugno di ogni anno, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente le tutele graduali che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 39.8;

d) entro il 31 luglio di ogni anno, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 32 del TIPPI;

e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal 1° agosto dell'anno in cui la determinazione ha avuto luogo.

39.13 I dati trasmessi alla CSEA in relazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo devono essere riferiti ai prelievi fraudolenti fatturati nel corso del terzo anno precedente quello in cui la compensazione ha luogo e al corrispondente incasso rilevato a distanza di 24 mesi.

39.14 L'esercente le tutele graduali ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del periodo di assegnazione del servizio, purché i prelievi fraudolenti si riferiscano al periodo in cui risultava assegnatario del medesimo servizio.

Articolo 40

Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele graduali ai fini della determinazione del corrispettivo C_{PSTG}

40.1 Ciascun esercente le tutele graduali è tenuto a comunicare alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, per ciascuna regione:

a) con cadenza trimestrale, i punti di prelievo e i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi punti e prelievi;

b) con cadenza annuale, le informazioni relative ai prelievi fraudolenti eventualmente fatturati.

40.2 La Direzione Mercati Energia informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

Allegato A

TITOLO 4
SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 41
Ambito di applicazione

41.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 4.

41.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 8.2 e al comma 33.2.

Articolo 42
Condizioni del servizio di salvaguardia

42.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.

42.2 Entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito di essere il nuovo esercente il servizio unitamente alle informazioni di cui al comma 4.11.

42.3 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione 336/2026/R/eel, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.

42.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari, determinati ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 2024 a copertura dei costi per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica.

42.5 Le informazioni di cui al comma 42.4 devono essere distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.

42.6 L'esercente la salvaguardia pubblica i dati di cui al comma 42.4 con riferimento a tutto il periodo in cui il medesimo eroga il servizio.

42.7 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:

a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera d) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 42.8;

b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera f), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 42.8;

c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), e), g), h) e i), del TIT le disposizioni al comma 42.8.

42.8 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 42.7, lettera c), devono contenere le seguenti previsioni:

a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. Le bollette devono riportare almeno le seguenti informazioni:

   i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;

   ii. periodo di riferimento della bolletta e consumi;

   iii. modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi;

b) il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta medesima;

c) il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora e dei costi di recupero, calcolati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese, in quanto applicabili, quelle in tema di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni;

d) il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalità da quest'ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.

Le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma si applicano anche ai clienti del servizio di salvaguardia corrispondenti alle tipologie contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 42.7.

42.9 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 42.2 o alla comunicazione di cui al comma 4.11, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

42.10 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 42.9 è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre). Il cliente finale è tenuto al versamento della garanzia secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'esercente la salvaguardia.

42.11 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 42.8, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:

a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2024;

b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura,

nonché per le aliquote A e UC e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice;

c) il corrispettivo C_{SAL} i cui valori sono determinati nella Tabella 7.

42.12 In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio di salvaguardia ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2024, se positivo, è applicato ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio in misura pari a zero. L'esercente la salvaguardia adegua a tal fine la comunicazione di cui al comma 42.2.

42.13 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 42.11 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono. Per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b) del TIT, ove non siano disponibili i dati di misura quart'orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna fascia oraria avviene sulla base del profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato dal SII ai sensi del comma 38bis.1, lettera g) del TIS.

42.14 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una bolletta relativa al servizio di salvaguardia, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio ai sensi del comma 42.9, l'esercente la salvaguardia può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c), e) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 43

Misure per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

43.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 336/2026/R/eel, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti la salvaguardia aggiudicatari del servizio.

43.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia l'ammontare delle relative garanzie finanziarie per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

a) entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;

b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla

precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.

43.3 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento, Terna comunica al nuovo esercente la salvaguardia l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in salvaguardia, entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.

43.4 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 43.2 e 43.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.

43.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.13, i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.

43.6 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, il SII comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, i punti di prelievo oggetto del servizio di salvaguardia nel mese di dicembre, indicando le seguenti informazioni:

a) codice POD;

b) codice fiscale;

c) partita IVA;

d) nome e cognome o ragione sociale;

e) indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale;

f) indirizzo di esazione;

g) indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;

h) aliquota IVA;

i) accise applicabili;

j) codice tariffa di distribuzione;

k) potenza contrattualmente impegnata;

l) potenza disponibile;

m) trattamento del punto nel mese di dicembre ai sensi del TIS;

n) qualora il punto di prelievo sia stato attivato a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, la data di attivazione del servizio di salvaguardia ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 42.12.

43.7 Coerentemente con la regolazione vigente di cui all'Allegato A1 alla deliberazione 58/2026/R/eel e all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà, inoltre, comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dal 1° gennaio successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, il BRP riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo BRP a partire dal mese di gennaio.

43.8 Coerentemente con la regolazione vigente di cui all'Allegato A1 alla deliberazione 58/2026/R/eel e all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo BRP riceverà una comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 43.6 relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE con efficacia nel corso del mese di dicembre e successivamente alla comunicazione di cui al comma 43.6.

43.9 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia uscente comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, l'energia elettrica prelevata in ciascun quarto d'ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 4-22 "Corrispettivi di sbilanciamento" del TIDE con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.

43.10 La comunicazione di cui al comma 43.9 deve avvenire:

a) attraverso il canale di posta elettronica certificata;

b) utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

43.11 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla bolletta emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.4 della deliberazione 336/2026/R/eel e il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di bolletta emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;

b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;

c) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2024, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto

verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

Articolo 44

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia

44.1 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, per ciascun *i*-esimo esercente la salvaguardia, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0{,}9 * OL_i$$

dove:

a) CNR_i è l'ammontare del credito non riscosso dell'*i*-esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 44.2, lettera j. e valorizzati al netto:

   i. degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;

   ii. dei crediti eventualmente ceduti;

   iii. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;

   iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso;

b) OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente *i-esimo*, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

c) OL_i sono *oneri* legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall'*i*-esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.

44.2 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 44.1:

a. i crediti non riscossi devono essere relativi a bollette emesse da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 44.9, lettera b);

b. l'esercente deve:

   i. aver sollecitato i pagamenti dei crediti e avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 del TIMOE;

   ii. nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;

c. ai fini della gestione efficiente del credito l'esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;

d. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali:

   i. non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, di cui all'articolo 5 del TIMOE, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;

   con riferimento ai prelievi di competenza a partire dal 1° gennaio 2025;

   ii. l'intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 5 del TIMOE non sia stato eseguito e l'impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell'intervento di interruzione della fornitura;

   iii. l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura di cui all'articolo 9 del TIMOE abbia dato esito negativo;

e. gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente la salvaguardia evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;

f. la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 20% del CNR_i;

g. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla CSEA;

h. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_i di anni precedenti;

i. gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_i per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente la salvaguardia in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative bollette al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative bollette al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione; gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi di ristrutturazione del debito di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, afferenti a crediti relativi ai prelievi di

competenza a partire dall'1 gennaio 2025, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_i per il 100% del loro valore;

j. nell'ambito del computo dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i, sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali.

44.3 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, fatto salvo quanto previsto al comma 44.19, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla CSEA, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_i \begin{cases} 0{,}9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) \;\; se \;\; O_i^{AMM} < A_{SALi} \\ \min\left\{(O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{1i} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC})\right\} \;\; se \;\; O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \;\; e \;\; O_i^{AMM} < 0{,}5 * CR_{SALi} \\ \min\left\{0{,}9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{1i} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC})\right\} \;\; se \;\; O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \;\; e \;\; O_i^{AMM} \geq 0{,}5 * CR_{SALi} \end{cases}$$

dove:

a) O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 44.1;

b) A_{SALi} è l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia, determinato ai sensi del comma 44.8;

c) CR_{SALi} è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle bollette dall'esercente *i*-esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 44.2 lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 44.2, lettera h);

d) Ω_i è l'Ω medio associato all'esercente *i*-esimo, calcolato come media degli Ω offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale ponderata per l'energia elettrica $E_i^{RIL-MECC}$ in ciascuna area territoriale;

e) Ω_{1i} è, con riferimento all'esercente *i*-esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 44.4 e i cui livelli sono indicati nella Tabella 18 allegata al presente provvedimento;

f) β è il coefficiente di incremento del parametro ammesso Ω_1 pari a 1,1;

g) $E_i^{RIL\ MECC}$ è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 44.1 determinata ai sensi del comma 44.7.

44.4 Ai fini della determinazione del parametro Ω_1 l'Autorità:

a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;

b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;

c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;

d) per la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito netto, determina:

   i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;

   ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital, WACC* nominale.

44.5 Qualora le determinazioni di cui al comma 44.4 risultassero superiori al rapporto $\frac{\Omega_i}{\beta}$ ai fini della determinazione dell'ammontare AR_i il valore del parametro Ω_{1i} è posto pari al suddetto rapporto.

44.6 Per permettere la determinazione dei parametri Ω_{1i} gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a fornire alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.

44.7 L'energia rilevante ai fini del meccanismo $E_i^{RIL-MECC}$ è pari alla somma di:

a. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non riscosso CNR_i, di cui al comma 44.1;

b. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i, di cui al comma 44.1.

44.8 L'ammontare di riferimento A_{SAL_i} è pari, per ciascun *i*-esimo esercente a:

$$A_{SAL_i} = C_{SAL} * E_{SAL_i}^{ND}$$

dove:

a) C_{SAL} è il corrispettivo, di cui al comma 42.11, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;

b) $E_{SAL_i}^{ND}$ è l'energia elettrica prelevata nell'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 44.2, lettera d) serviti in salvaguardia dall'esercente *i*-esimo, inclusa l'energia relativa agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 44.2, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 44.2, lettera h).

44.9 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione, per ciascun anno di riferimento del periodo di esercizio della salvaguardia:

a) la CSEA entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo, pubblica sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti la salvaguardia, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento e delle variazioni degli importi relativi ad anni precedenti;

b) ciascun esercente la salvaguardia comunica alla CSEA entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo:

i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento;

ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione di cui al comma 44.3, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.

44.10 Nella comunicazione di cui al precedente comma 44.9, lettera b), gli esercenti la salvaguardia indicano separatamente la variazione de:

a) i crediti non riscossi CNR_i, inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza dei singoli elementi di cui al comma 44.1, lettera a), punti da i. a iv.;

b) gli oneri di cessione OCC_i;

c) gli oneri legali OL_i;

d) l'energia elettrica $E^{RIL\text{-}MECC}{}_i$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);

e) l'energia elettrica E_{SALi}^{ND} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);

f) gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 44.2, lettera g), e gli importi di cui al comma 44.2, lettera h), con separata evidenza del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.

44.11 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 44.9, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente la

salvaguardia inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

44.12 La CSEA procede a:

a) determinare i livelli dell'ammontare AR_i relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_i:

   i. siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;

   ii. siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i., senza verificare nuovamente quale delle condizioni della formula di cui al comma 44.3 sia applicabile;

b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento, con gli esercenti la salvaguardia le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;

c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal terzo anno successivo l'anno di riferimento, gli ammontari AR_i riconosciuti a ciascun esercente la salvaguardia, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle rettifiche comunicate ai sensi del comma 44.9, lettera b), punto ii..

44.13 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i di anni precedenti ai sensi del comma 44.2, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla CSEA, oltre alle partite economiche di cui al comma 44.12, lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.

44.14 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 44.12, lettera b) la CSEA utilizza il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 25 del TIPPI.

44.15 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 44.12, lettera b), l'esercente la salvaguardia riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:

a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

44.16 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 44.12, lettera b), la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di reintegrazione.

44.17 Le informazioni trasmesse alla CSEA dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 44.9, lettera b):

a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 44.2;

b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

44.18 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 44.11 l'esercente la salvaguardia invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

a) ai sensi del comma 44.11;

b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a);

44.19 In deroga al comma 44.3, per il periodo di esercizio della salvaguardia 2023-2024, l'ammontare *ARi* è determinato:

a) ipotizzando che si verifichi la condizione $O_i^{AMM} < 0{,}5 * CR_{SALi}$ in luogo di $O_i^{AMM} \geq 0{,}5 * CR_{SALi}$;

b) applicando un coefficiente β di incremento del parametro ammesso Ω_I pari a 1.

44.20 In deroga al comma 44.3, per i periodi di esercizio della salvaguardia 2025-2026 e 2027-2028, nella formula di determinazione dell'ammontare AR_i afferente alla condizione $O_i^{AMM} \geq 0{,}5 * CR_{SALi}$, il numero "0,9" è sostituito con il numero "0,95".

Articolo 45

Meccanismi di compensazione per l'esercente la salvaguardia nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

45.1 Nei casi di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, in relazione a quanto previsto al comma 42.12 l'esercente la salvaguardia ha titolo a ricevere, per ogni area territoriale di cui all'articolo 3 della deliberazione 336/2026/R/eel in cui eroga il servizio, un ammontare pari a:

$$COMP_{\Omega} = \Omega * Q_{\Omega}$$

dove:

- Ω è, se positivo, il parametro economico, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2024, espresso in €/MWh;
- Q_{Ω} è l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite corrispondenti al livello di tensione di ciascun punto di prelievo, dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo, nel periodo compreso tra la data di tale attivazione e l'ultimo giorno del mese successivo alla medesima, espressa in MWh.

45.2 Nei casi di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente la salvaguardia, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PROG} = Q_{PROG} * (P_{SBIL} - PUN_{I_GME})$$

dove:

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite corrispondenti al livello di tensione di ciascun punto di prelievo;
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui alla Sezione 4-22 "Corrispettivi di sbilanciamento" del TIDE applicabile in ciascun quarto d'ora del medesimo periodo;
- PUN_{I_GME} è il valore del PUN Index GME calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).

45.3 In relazione ai meccanismi di cui ai commi 45.1 e 45.2:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;

b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:

   i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui ai commi 45.1 e 45.2 da riconoscere per l'anno di riferimento;

   ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;

c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli

importi spettanti ai sensi dei commi 45.1 e/o 45.2 , tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii.;

d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 25 del TIPPI.

45.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 45.3, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 46

Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia

46.1 Ciascun esercente il servizio di salvaguardia partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{RP}^{Y} = \sum_{m}\sum_{q}\left[\left(PUN_{m,q} - C_{ELS_m,q}\right) * Q_{m,q}\right]$$

dove:

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMP^{Y}_{RP}$;
- m sono i mesi dell'anno;
- q sono i quarti d'ora di ciascun mese m;
- $PUN_{m,q}$ è pari, per ciascun quarto d'ora q del mese m, al PUN Index GME calcolato e pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
- $C_{ELS_m,q}$ è il valore assunto nel quarto d'ora q appartenente a ciascuna fascia oraria del mese m dalla media aritmetica mensile del PUN Index GME:
  - nei quarti d'ora appartenenti alla fascia oraria nel mese per i punti di prelievo trattati quart'orari ai sensi del TIS;
  - nei quarti d'ora appartenenti a ciascun mese, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS;
- $Q_{m,q}$ è il valore con dettaglio quart'orario dell'energia prelevata nel mese m dai punti di prelievo del servizio di salvaguardia, aumentata delle perdite di rete.

46.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 46.1:

a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 46.1;

b) entro il 30 settembre di ciascun anno gli esercenti comunicano alla CSEA:

   i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 46.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;

ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;

c) nel caso in cui l'esercente la salvaguardia non rispetti il termine di cui alla precedente lettera b), la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di cui al comma 46.1 utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso;

d) entro il 31 ottobre di ciascun anno la CSEA comunica, in via preliminare all'Autorità, e a ciascun esercente la salvaguardia, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di cui al comma 46.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla lettera b), punto ii.;

e) entro il 15 novembre di ogni anno ciascun esercente la salvaguardia provvede ai versamenti di competenza alla CSEA;

f) entro il 30 novembre di ogni anno la CSEA liquida le relative partite di cui al presente articolo.

46.3 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 46.2, lettere e) e f) la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 25 del TIPPI.

46.4 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 46.2 lettera e), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente la salvaguardia riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:

a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;

b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni. Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla presente lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

46.5 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

46.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La

CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Allegato A

Tabella 1: Corrispettivo *PCV* di cui al comma 10.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	4.118,00

Tabella 2: Meccanismo di cui all'Articolo 19

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 19.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2026
	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,42%
	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,36%

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV_Y}$ di cui al comma 19.5

	Anno 2026
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	61,37
	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	39,71

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 19.3

Anno 2026
gennaio – dicembre 2023

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	110,70

Tabella 4: Componente *RCV* di cui al comma 16.1

a) Componente *RCV* di cui al comma 16.1, lettera a)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	3.834,78
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	4.214,83

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 16.1, lettera c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	4.802,43
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	4.872,31

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 16.1, lettera c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	3.067,82
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dal 1° luglio 2026	3.371,87

Tabella 6: Fasce orarie

F1	Nei giorni dal lunedì al venerdì	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2	Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
	Nei giorni di sabato	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3	Nei giorni dal lunedì al sabato	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00
	Nei giorni di domenica e festivi*	tutte le ore della giornata

* Si considerano festivi: °1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 4 ottobre; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

Tabella 7: Corrispettivo C_{SAL} di cui al comma 42.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia

Corrispettivo	Importo (centesimi di euro/kWh)
C_{SAL}	0,50

Tabella 8: Importi minimi della sanzione amministrativa di cui al comma 32.13

Ambito di applicazione	Importo minimo (euro)
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a)	3.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera b)	1.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera c)	5.000

Allegato A

Tabella 9: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A)*	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,8%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

* A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Allegato A

Tabella 9.1: Fattori percentuali applicati a fini perequativi – negli ambiti di alta concentrazione – per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,3%		2,5%	1,8%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,3%		
Altro		2,8%		
BT	7,2%		5,4%	3,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		4,9%		
Altro		6,0%		

*A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Allegato A

Tabella 9.2: Fattori percentuali applicati a fini perequativi – negli ambiti di media concentrazione – per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,9%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

*A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.3: Fattori percentuali applicati a fini perequativi – negli ambiti di bassa concentrazione – per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,6%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,6%		
Altro		3,0%		
BT	8,3%		6,1%	4,0%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,4%		
Altro		6,9%		

(*) A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 10: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	NORD %	CENTRO %	SUD %
2022			
AT	-	-	-
MT	0,1%	0,3%	0,9%
BT	0,92%	1,77%	5,13%
2023-2026			
AT	-	-	-
MT	0,1%	0,3%	0,9%
BT	0,90%	1,72%	4,87%

Tabella 11: Parametri di cui all'Articolo 20

	Anno oggetto di reintegrazione 2026 (Anno Y)
Tipologia di cliente finale	Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione
	euro/punto di prelievo
$DiffSC_{c,Y}^{>10}$	3,30
$DiffSC_{c,Y}^{<10}$	2,10

*Valori determinati con successivo provvedimento

Tabella 12: Parametro α di cui al comma 21.2

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente *RCV* di cui al comma 16.1, lettera a)	**Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente *RCVsm* di cui al comma 16.1, lettera b)**
Anno Y	**α**	
2026	73%	86%

Tabella 13: Parametro β di cui al comma 21.7

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente *RCV* di cui al comma 16.1, lettera a)	**Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente *RCVsm* di cui al comma 16.1, lettera b)**
	Valori in c€/mese	
Anno Y	**2026**	
21.7, lettera a)	30	53
21.7, lettera b)	24	42
21.7, lettera c)	18	32

Tabella 14: Corrispettivo C_{SE} e C_{FIX} di cui al comma 34.9

Corrispettivo C_{SE}*	**centesimi di euro/kWh**		
Dal 1° aprile 2027 al 31 marzo 2030	--		
Corrispettivo C_{FIX}	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera a)	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c)	centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera b)
Dal 1° aprile 2027 al 31 marzo 2030	30	40	0,107

*Valore determinato con successivo provvedimento

Tabella 15: Corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.10

Corrispettivo C_{PSTG} *	centesimi di euro/kWh
Dal 1° aprile 2027	--

*Valore determinato con successivo provvedimento

Tabella 16: Corrispettivo C_{CM} di cui al comma 34.12

Corrispettivo C_{CM} *	**centesimi di euro/kWh**
Dal 1° aprile 2027	--

*Valore determinato con successivo provvedimento

Tabella 17: Livelli della quota percentuale *q* di cui al comma 34.13

Tipologia di cliente	Periodo di erogazione del servizio a tutele graduali	Livelli *q*
Punti di prelievo di cui al di cui al comma 2.3 lettera a)	Primi 4 mesi di erogazione del servizio	0%
	Dal 5° al 6° mese di erogazione del servizio	70%
	Dal 7° mese di erogazione del servizio	100%
Punti di prelievo di cui al di cui al comma 2.3 lettera b) e lettera c)	Primi 2 mesi di erogazione del servizio	0%
	Dal 3° al 4° mese di erogazione del servizio	70%
	Dal 5° mese di erogazione del servizio	100%

Tabella 18: Parametri Ω_{Ii} per esercente la salvaguardia e per anno

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_{Ii} €/MWh
2019	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	6,07
	Hera Comm	4,23
2020	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	20,78
	Hera Comm	5,80
2021	A2A Energia	11,63
	Enel Energia	13,39
	Hera Comm	5,77
2022	A2A Energia	€ 6,34
	Enel Energia	€ 14,87
	Hera Comm	€ 15,31
2023	A2A Energia	€ 7,73
	Enel Energia	€ 33,45
	Hera Comm	€ 26,38

Allegato A

TAVOLA DI CONCORDANZA

TIV approvato con la deliberazione 301/2012/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni	**TIV** approvato con deliberazione 491/2020/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni	**TIV** approvato con deliberazione 208/2022/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni	**TIV** approvato con deliberazione 362/2023/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni	**TIV** approvato con deliberazione 262/2026/R/eel
565/2012/R/eel 583/2012/R/eel 456/2013/R/eel 508/2013/R/eel 637/2013/R/eel 136/2014/R/eel 312/2014/R/eel 486/2014/R/com 670/2014/R/eel 671/2014/R/eel 258/2015/R/com 269/2015/R/com 377/2015/R/eel 454/2015/R/eel 659/2015/R/eel 140/2016/R/eel 208/2016/R/eel 302/2016/R/eel 463/2016/R/com 538/2016/R/eel 633/2016/R/eel 738/2016/R/com 816/2016/R/eel 69/2017/R/eel 202/2017/R/eel 279/2017/R/com 280/2017/R/eel 927/2017/R/eel 188/2018/R/eel 364/2018/R/eel 485/2018/R/eel 626/2018/R/eel 706/2018/R/eel 109/2019/R/eel 119/2019/R/eel 576/2019/R/eel 100/2020/R/eel 240/2020/R/eel 356/2020/R/eel 449/2020/R/eel	604/2020/R/eel 28/2021/R/eel 53/2021/R/eel 127/2021/R/eel 191/2021/R/com 281/2021/R/eel 440/2021/R/eel 477/2021/R/com 484/2021/R/eel 566/2021/R/eel 638/2021/R/eel 117/2022/R/eel 145/2022/R/eel 146/2022/R/eel	297/2022/R/eel 394/2022/R/eel 454/2022/R/eel 463/2022/R/eel 558/2022/R/eel 586/2022/R/eel 640/2022/R/eel 743/2022/R/eel 135/2023/R/eel 136/2023/R/eel	427/2023/R/eel 539/2023/R/eel 549/2023/R/eel 584/2023/R/eel 600/2023/R/eel 626/2023/R/eel 111/2024/R/eel 119/2024/R/eel 205/2024/R/eel 217/2024/R/eel 261/2024/R/eel 262/2024/R/eel 264/2024/R/eel 383/2024/R/eel 388/2024/R/eel 462/2024/R/eel 535/2024/R/eel 538/2024/R/eel 594/2024/R/eel 110/2025/R/eel 127/2025/R/eel 155/2025/R/eel 279/2025/R/eel 280/2025/R/eel 399/2025/R/com 428/2025/R/gas 430/2025/R/eel 586/2025/R/eel 96/2026/R/eel 218/2026/R/eel 219/2026/R/eel	
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4	Articolo 4	Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11

Allegato A

Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13	Articolo 13	Articolo 13	Articolo 13
Articolo 13bis	Articolo 14	Articolo 14	Articolo 14	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15	Articolo 15	Articolo 15	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16	Articolo 16	Articolo 16	Articolo 16
Articolo 16	Articolo 17	Articolo 17	Articolo 17	Articolo 17
Articolo 16bis	Articolo 18	Articolo 18	Articolo 18	Articolo 18
Articolo 16ter	Articolo 19	Articolo 19	Articolo 19	Articolo 19
Articolo 16quater	Articolo 20	Articolo 20	Articolo 20	-
Articolo 16quinquies	Articolo 21	Articolo 21	Articolo 21	Articolo 20
-	-	-	Articolo 21bis	Articolo 21
Articolo 17	Articolo 22	Articolo 22	Articolo 22	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23	Articolo 23	Articolo 23	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24	Articolo 24	Articolo 24	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 25	Articolo 25	Articolo 25	Articolo 25
Articolo 21	Articolo 26	Articolo 26	Articolo 26	Articolo 26
Articolo 22	Articolo 27	Articolo 27	Articolo 27	Articolo 27
Articolo 23	Articolo 28	Articolo 28	Articolo 28	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 29	Articolo 29	Articolo 29	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30	Articolo 30	Articolo 30	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31	Articolo 31	Articolo 31	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 32	Articolo 32	Articolo 32	Articolo 32
	Articolo 33	Articolo 33	Articolo 33	-
	Articolo 34	Articolo 34	Articolo 34	-
	Articolo 35	Articolo 35	Articolo 35	-
	Articolo 36	Articolo 36	Articolo 36	-
	Articolo 37	Articolo 37	Articolo 37	-
	Articolo 38	Articolo 38	Articolo 38	-
	Articolo 39	Articolo 39	Articolo 39	-
	Articolo 40 soppresso	-	-	-
		Articolo 40	Articolo 40	-
		Articolo 41	Articolo 41	-
		Articolo 42	Articolo 42	-
		Articolo 43	Articolo 43	-
		Articolo 44	Articolo 44	-
		Articolo 45	Articolo 45	-
		Articolo 46	Articolo 46	-
			Articolo 47	-
			Articolo 48	-
			Articolo 49	-
			Articolo 50	-

			Articolo 51	-
			Articolo 52	-
			Articolo 53	-
		Articolo 45	Articolo 45	-
		Articolo 46	Articolo 46	-
			Articolo 47	-
			Articolo 48	-
			Articolo 49	-
			Articolo 50	-
			Articolo 51	-
			Articolo 52	-
			Articolo 53	-
				Articolo 33
				Articolo 34
				Articolo 35
				Articolo 36
				Articolo 37
				Articolo 38
				Articolo 39
				Articolo 40
Articolo 28	Articolo 41	Articolo 47	Articolo 54	Articolo 41
Articolo 29	Articolo 42	Articolo 48	Articolo 55	Articolo 42
Articolo 30 soppresso	-	-	-	-
Articolo 31	Articolo 43	Articolo 49	Articolo 56	Articolo 43
Articolo 31bis	Articolo 44	Articolo 50	Articolo 57	Articolo 44
Articolo 31ter	Articolo 45	Articolo 51	Articolo 58	Articolo 45
		Articolo 51bis	Articolo 59	Articolo 46
Articolo 32	Articolo 46 soppresso	-	-	-
Articolo 33	Articolo 47	Articolo 24.4	Articolo 24.4	-
Articolo 34	-	-	-	-
Articolo 35 soppresso	-	-	-	-
Articolo 36	Articolo 48	-	-	-
Articolo 37 soppresso	-	-	-	-
Articolo 38	-	-	-	-
Articolo 39	Articolo 49.1 e 49.3	Articolo 52	Articolo 60	-
	Articolo 49.2	Articolo 16.4	Articolo 16.4	-
	Articolo 49.4	Articolo 9	Articolo 9	-
	Articolo 49.5	Articolo 16.5	Articolo 16.5	-

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____

con sede in _____

via/piazza _____n._____

codice fiscale_____p.IVA_____

nella persona del suo legale rappresentante_____

nato/a a _____il_____

residente a _____

in _____ n._____

- ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che ai sensi del decreto-legge 73/07, della legge 124/17, nonché dell'Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), **i clienti finali non domestici**:
  - hanno diritto ad essere serviti nel **servizio a tutele graduali** purché siano titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
  - qualora non soddisfino le predette condizioni sono serviti nel **servizio di salvaguardia;**

DICHIARA

☐ di avere un numero di dipendenti uguale o maggiore di 50;

☐ di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;

☐ che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media[1] o alta o altissima tensione;

OPPURE

☐ di non soddisfare alcuna delle condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente il servizio a tutele graduali, qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle precedenti condizioni.

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig……..

Luogo e data — Firma del legale rappresentante

_____ _____

[1] Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

Allegato 1

NOTA ILLUSTRATIVA

Al fine di poter identificare i clienti finali che hanno diritto al servizio di tutele graduali, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero e si attivano nel servizio a tutele graduali, di compilare e restituire all'esercente le tutele graduali il presente modulo**.

L'esercente il servizio a tutele graduali che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il presente modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima bolletta utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente il servizio a tutele graduali **continuerà ad essere servito nell'ambito di tale servizio, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti.**

Qualora in esito a tali controlli il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di servizio a tutele graduali, il medesimo sarà trasferito al servizio di salvaguardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, rivolto ai clienti senza un venditore nel mercato libero, diversi dai clienti domestici e dalle piccole imprese connesse in bassa tensione.

Il cliente finale inoltre sarà tenuto a corrispondere all'esercente le tutele graduali la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio a tutele graduali.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi a tutele graduali e di salvaguardia sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
2. Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.
3. I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
4. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
5. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
6. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi a tutele graduali ovvero di salvaguardia di cui alla citata deliberazione.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo: _____[2]

[2] Compilazione a cura dell'esercente le tutele graduali